



**CORTE DI APPELLO DI ROMA
CONSIGLIO GIUDIZIARIO**

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno 15.12.2021, alle ore 14.30, il Consiglio giudiziario, Sezione Autonoma, nella sala Unità d'Italia della Corte di appello, si è riunito nelle persone dei Consiglieri:

Dott. Giuseppe Melladò	Presidente del Consiglio giudiziario
Dott. Salvatore Vitello	Avvocato generale
Dott. Pierpaolo Bortone	Componente togato giudicante
Dott. Valeria Ciampelli	Componente togato giudicante
Dott.ssa Silvia Fonte-Basso	Componente togato giudicante
Dott.ssa Maria Antonia Garzia	Componente togato giudicante
Dott. Giuseppe Molfese	Componente togato giudicante
Dott.ssa Maria Laura Paesano	Componente togato giudicante
Dott. Giancarlo Cirielli	Componente togato requirente
Avv. Maria Agnino	Avvocato Rappresentante CNF
Avv. Giovanni Lauretti	Avvocato Rappresentante C
Dott. Ugo Ferruta	Giudice onorario di pace
Dott.ssa Maria Elena Francone	Giudice onorario di pace
Dott.ssa Paola Primiceri	Giudice onorario di pace
Dott.ssa Giovanna Rispoli	Giudice onorario di pace
Dott.ssa Olivia Mandolcsi	Vice Procuratore onorario

COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E GIUDICI DI PACE

1) TABELLE GIUDICI ONORARI DI PACE - TRIENNIO 2021 - 2023

Circondario di Roma

Ufficio del Giudice di pace di Roma (+ osservazioni e controdeduzioni)

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all'unanimità parere favorevole, come da parere che si allega al presente verbale, osservando come la riassegnazione dei procedimenti ultratriennali prevista dall'art. 40 della proposta tabellare presuppone, alla luce di una interpretazione sistematica del disposto, il carattere giustificato della riassegnazione stessa.

2) VARIAZIONI TABELLARI

Ufficio del Giudice di pace di Roma:

nota del 22.11.2021 (nomina referente giurisdizionale del settore penale) + osservazioni

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all'unanimità parere favorevole, condividendo le osservazioni del Presidente del Tribunale di Roma.

Tribunale di Latina:

decreto n. 101 del 2.11.2021 (supplenza parziale GOP Tudino e Canaletti)

Il Consiglio giudiziario dispone all'unanimità il rinvio della trattazione della pratica, stante l'assenza del relatore.

3) SUPPLENZE**Tribunale di Roma:****nota del 22.11.2021 (designazione giudice di pace in supplenza temporanea, settore penale)****Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dichiara non luogo a provvedere, risultando dagli atti che la dott.ssa Cristina Chiassai è tornata in servizio già in data 23.11.2021.****Tribunale di Tivoli:****nota prot. n. 3958 del 6.12.2021 (proroga supplenza della dr.ssa Carla Rufini)****Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all'unanimità parere favorevole.****Il verbale viene chiuso alle ore 15.15****Roma, 15 dicembre 2021****Il Segretario del Consiglio giudiziario****F.to Pierpaolo Bortone****Il Presidente del Consiglio giudiziario****F.to Giuseppe Meliaddò**



**CORTE DI APPELLO DI ROMA
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Sezione Autonoma**

ALLEGATO AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.12.2021

Oggetto: parere sulla proposta del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 10.11.2021, riguardante le tabelle dell'Ufficio del Giudice onorario di pace di Roma, relativa al triennio 2021 - 2023.

1. Il Presidente della Corte di appello di Roma, in data 10.11.2021, ha trasmesso la segnalazione tabellare del 29.10.2021 dell'Ufficio del Giudice onorario di pace di Roma, relativa al triennio 2021 - 2023, del Presidente del Tribunale di Roma, ritenendola conforme ai criteri dettati dalla circolare. La predetta segnalazione tabellare inviata dal Presidente del Tribunale, redatta con la collaborazione dei Presidenti di sezione, dott. Alberto Cisterna e dott.ssa Paola Roja, delegati dal Presidente ex art 5 legge 57/2016 e dal Giudice di Pace, Dr.ssa Maria Teresa Narciso, risulta comprensiva del Documento Organizzativo Generale e dei programmi di gestione dei settori civile e penale, oltre che degli altri allegati e della relazione del Dirigente amministrativo, concernente l'organizzazione dei servizi amministrativi, la dotazione organica del personale e la destinazione dei dipendenti ai singoli uffici.

2.1. La Segnalazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio Giudice di Pace di Roma
La segnalazione tabellare si presenta come un lavoro organico ed ordinato, composto da quattro titoli (I Tabelle di organizzazione dell'ufficio Giudice di pace di Roma, II settore civile, III settore penale, IV Disposizioni Comuni), ciascuno suddiviso in capi, con un complesso articolato che detta le norme organizzative di dettaglio.

Il documento, fornito di un indice dettagliato, è presentato con una chiara introduzione e termina con l'appendice ai riferimenti normativi, cui seguono gli allegati già menzionati.

Il dirigente dell'ufficio riferisce che le tabelle di organizzazione delineate nella segnalazione tendono ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali del giudice naturale precostituito per legge e dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice e dell'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale (artt. 25, 97, 111 Cost.) e indicano i criteri predeterminati per l'assegnazione dei giudici alle sezioni dell'ufficio e per l'assegnazione del contenzioso ai singoli giudici (art. 7bis R.D. n. 12/1941). Le tabelle sono state elaborate per il triennio 2021-2023 sulla base della Circolare del CSM n. 13644 del 13.7.2021 e ai sensi dell'art. 5 della legge 57 del 2016.

Il contenuto della proposta per gli anni 2021-2023 tiene conto delle indicazioni recate dalla citata Circolare 13644/2021 e si compone, quindi, unitariamente del Documento Organizzativo Generale (DOG) e del progetto tabellare vero e proprio.

Il Presidente del Tribunale di Roma nella premessa rileva che, a fronte di una pianta organica attuale di 210 giudici, vi sia una scopertura di circa il 70% essendo presenti solo 63 giudici e che la situazione non è destinata ad essere migliorata con la previsione di giudici onorari di pace aspiranti alla nomina per i quali è previsto lo svolgimento del tirocinio a seguito del bando di concorso per 38 unità pubblicato sulla G.U., 4 serie speciale, del 13 febbraio 2018, per un totale di 25 posti.

In linea di continuità con la precedente proposta tabellare, il dirigente dell'ufficio ha ritenuto opportuno, per scongiurare possibili disfunzionalità, monitorare l'attuale contenzioso ai fini della riduzione dei tempi della durata del processo, applicando i criteri di assegnazione degli affari elaborati per una sollecita definizione dei processi e per la riduzione di quelli c.d. a rischio Legge

Pinto e realizzando una prima, sostanziale perequazione dei ruoli civili che mostrano asimmetrie che non sono giustificabili e che, obiettivamente, alterano il principio della prevedibile durata del procedimento che non può subire così vistose oscillazioni da ruolo a ruolo.

La previsione del DOG - inteso nella Circolare come lo «strumento necessario al fine di analizzare le criticità nell'organizzazione dell'ufficio e di individuare le misure da adottare per il miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria» - ha imposto, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della Circolare sopra menzionata di partire dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze dell'Ufficio del Giudice di pace, con la contestuale assunzione dell'impegno di realizzare gli obiettivi in esso prefissati, ovvero, il miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria diretta a ridurre le eventuali pendenze dei procedimenti. Il dirigente dell'ufficio ha ritenuto di inserire nel quadro organizzativo generale delineato dal DOG, sia i programmi di gestione dei procedimenti civili di cui all'articolo 37, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine dello smaltimento degli stessi, sia i programmi per la gestione dei procedimenti penali.

Il Presidente del Tribunale di Roma si è prefisso il prevalente obiettivo di riassorbire e perequare lo stato dei ruoli dei giudici civili che più risentono di disequilibri e di disomogeneità nella definizione del contenzioso, per ricondurre i tempi di definizione dei procedimenti nel perimetro temporale disegnato dalla Legge Pinto.

Sotto il profilo organizzativo il dirigente ha confermato la nomina di un Referente Giurisdizionale per il settore civile, tenuto conto del numero delle Sezioni civili, dei carichi di lavoro del settore civile e della connessa dislocazione delle sezioni in un plesso autonomo.

Il Titolo I *Tabella di organizzazione dell'Ufficio Giudice di Pace di Roma* si apre con il Capo I riguardante la *Magistratura Onoraria* e consta di un solo articolo art. 1 *Organico e copertura posti* che indica "La dotazione organica attuale dei giudici di pace è di n. 210 unità e la copertura posti è di n. 64 giudici, di cui n. 53 assegnati al settore civile e n. 11 al settore penale".

Il Capo II - *Composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace* comprende 9 articoli (da 2 a 9). L'art. 2 descrive l'*Organigramma dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma* che è composto da:

- 1) Coordinatore dell'ufficio;
- 2) Due Magistrati collaboratori del Coordinatore (Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Roberto Reali);
- 3) Due Referenti giurisdizionali - settore civile (Dott. Alberto Cisterna presidente XIII Sezione Civile) e settore penale (Dott.ssa Paola Roja presidente VIII Sezione Penale Roma);
- 4) Referenti giurisdizionali giudici di pace del Presidente del Tribunale, settore civile (Dott. Edmondo Mignucci) e settore penale (Dott. Saverio Antonio Romano);
- 5) giudici di pace Referenti di sezione presso l'Ufficio del Giudice di Pace sono:
 - a) per la 1^a Sezione civile il Dott. Oliviero Campana;
 - b) per la 2^a Sezione civile il Dott. Antonio Contento;
 - c) per la 3^a Sezione civile il Dott.ssa Maria Teresa Narciso;
 - d) per la 4^a Sezione civile il Dott.ssa Maria Betti;
 - e) per la 5^a Sezione civile la Dott.ssa Alessandra Scuderi;
 - f) per la 6^a Sezione civile il Dott. Antonio Devoto;
 - g) per l'Ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti la Dott.ssa Rosella Calò;
- 6) Giudice di pace delegato all'adozione dei provvedimenti ex art. 647 c.p.c. (Dott. Maurizio Giovanforte giudice di pace 3^a Sezione civile);
- 6) Giudice di pace delegato all'esame dell'adozione dei provvedimenti ex art. 274 c.p.c. (Dott.ssa Maria Teresa Narciso giudice di pace della 3^a Sezione civile);
- 7) Magistrato di riferimento per l'innovazione (Magrif) è la Dott.ssa Maria Teresa Narciso giudice di pace della 3^a Sezione civile;
- 8) Giudici di pace in servizio a Roma.

L'art. 3 individua i compiti del Presidente del Tribunale, quale Coordinatore l'Ufficio del giudice di pace, nominato ai sensi dell'art. 5 L. n. 57/2016, il provvede:

- a) a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo e, in particolare a sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria dei servizi ausiliari di concerto con il Dirigente amministrativo dell'Ufficio del giudice di pace, ove presente;
- b) a formulare al Presidente della Corte d'Appello la proposta della tabella di organizzazione dell'Ufficio del giudice di pace;
- c) a distribuire il lavoro tra i giudici secondo criteri obiettivi e predeterminati;
- d) a vigilare sull'attività dei giudici onorari assegnati agli Uffici del giudice di pace;
- e) a esercitare ogni funzione di direzione prevista dalla legge.

La norma precisa che il Presidente del Tribunale, che può delegare tali compiti ad un Magistrato professionale, organizza le riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace, la cui partecipazione è obbligatoria, per l'esame delle questioni più rilevanti, per la discussione delle soluzioni adottate e per lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

L'art. 3-bis contempla i casi di sostituzione del Presidente del Tribunale, per assenza o impedimento, prevedendo che le sue funzioni sono esercitate dal Presidente Vicario, Presidente di Sezione del Tribunale Dott. Antonino La Malfa.

L'art. 4 stabilisce i compiti dei Magistrati collaboratori nominati ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 57/2016, uno per il settore civile e uno per il settore penale, come sopra individuati. La disposizione precisa che il Magistrato collaboratore è il giudice professionale che collabora con il Presidente del Tribunale per tutte le incombenze di cui all'art. 7 comma 1 della Circolare sulle Tabelle di organizzazione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023; lo coadiuva altresì nell'organizzazione dei servizi e cura che nell'attività di ciascun settore siano garantiti l'omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale. I Magistrati collaboratori sono stati delegati a organizzare le riunioni trimestrali di cui all'art. 8 della suindicata Circolare ed altresì, delegati alla vigilanza del corretto adempimento delle funzioni da parte dei giudici di pace, con specifico riferimento all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del processo. I Magistrati collaboratori sono stati altresì delegati a monitorare trimestralmente l'attività dei giudici di pace al fine di verificare i tempi dei procedimenti, la durata dei rinvii, il tempestivo deposito dei procedimenti.

L'art. 5 contempla i compiti dei Referenti giurisdizionali, i quali collaborano con il Presidente del Tribunale per tutti gli affari giurisdizionali e amministrativi concernenti l'Ufficio del giudice di pace.

L'art. 6 individua i compiti dei Referenti di sezione e dell'ufficio stranieri, designati a seguito di interpello, di regola in base al criterio dell'anzianità, i quali svolgono funzioni di collaborazione limitatamente alla organizzazione della sezione con il Presidente del Tribunale.

L'art. 7 fissa i compiti del giudice di pace agli affari ex art. 647 c.p.c., il quale provvede all'esame ed al rilascio del provvedimento di esecutorietà dei decreti ingiuntivi emessi dai giudici di pace dell'ufficio per mancata opposizione o per inattività dell'opponente (la norma riporta erroneamente la dizione *mancata inattività dell'opponente* tuttavia è chiaro il senso della situazione contemplata).

L'art. 8 stabilisce, anche, i compiti del giudice di pace agli affari ex art. 274 c.p.c., che è chiamato ad esaminare le richieste ex 274 c.p.c di riunione dei procedimenti pendenti relativi alle cause connesse.

Infine, l'art. 9 descrive i compiti del Magistrato di riferimento per l'innovazione, il quale collabora con l'UDI - Ufficio Distrettuale per l'Innovazione e con il Presidente del Tribunale, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento.

Il Capo III comprende 2 articoli (10 e 11) ed è intitolato "*Organico dei giudici di pace sezioni dell'Ufficio giudiziario*".

L'art. 10 indica i Giudici di Pace in servizio nel triennio 2021-2023 in 64 giudici di cui 53 assegnati al settore civile e 11 al settore penale. Il Dirigente dell'ufficio precisa che l'attuale copertura dei posti prevede una riduzione per limiti di età di n. 6 giudici di pace, di cui uno nell'anno 2021 (Dott. Saverio Antonio Romano), tre nell'anno 2022 (Dott. Oliviero Campana, Dott.ssa Daniela Pone, Dott.ssa Maria Betti) e due nell'anno 2023 (Dott. Mario Baccio e Dott.ssa Stefania Lavore).

L'art. 11 organizza l'ufficio giudiziario del Giudice di Pace di Roma in sezioni individuate sulla base del numero complessivo degli affari di ciascun settore. Sei sono le sezioni civili, composte da un minimo di 10 ad un massimo di 12 giudici, alle quali sono altresì assegnati i giudici di pace del settore penale esercitanti la funzione promiscua, una sola penale composta da 11 giudici - così organizzata non per la carenza degli affari da trattare ma esclusivamente in ragione dell'avvenuta cessazione dell'incarico per limiti di età nel corso degli anni di numerosi giudici di pace -, un ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti, alla quale sono coassegnati 40 giudici delle sezioni civili e penale.

Il Titolo II, dedicato al *settore civile*, è composto da quattro capi (I - Destinazione dei magistrati onorari alle sezioni dell'Ufficio; II - Criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai giudici; III - Criteri per la sostituzione del giudice di pace; IV - Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari e revoche di assegnazione degli affari).

Il Capo I - *Destinazione dei magistrati onorari alle sezioni dell'Ufficio*, consta di sei articoli (da 12 a 14-ter).

L'art. 12 fissa i *Criteri di assegnazione dei giudici di pace alle sezioni civili* stabilendo che i giudici di pace sono stati assegnati alla sezione o ai diversi settori, previo interpello, con decreto motivato del precedente dal Presidente del Tribunale, sulla base dell'attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere.

L'art. 13 individua i *Criteri di assegnazione dei giudici di pace all'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti* e prevede che i giudici di pace assegnati al settore civile ed al settore penale siano coassegnati agli affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed agli artt. 75 e 75-bis del D.P.R. n. 309/1990, componendo l'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti. La disposizione individua il contingente dell'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti in 40 unità, a seguito delle indicazioni fornite dal Consiglio Giudiziario con delibera del 13 febbraio 2019 e successiva delibera di approvazione del CSM del 10 febbraio 2020. I giudici di pace sono coassegnati all'ufficio stranieri su base volontaria e/o previo interpello; in difetto di aspiranti, il Presidente del Tribunale provvede d'ufficio avuto riguardo al criterio della minore anzianità di servizio nell'ufficio.

L'art. 13-bis fissa la *Permanenza nell'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti* in quattro anni, al fine di evitare una dispersione di conoscenze e di energie professionali acquisite, senza possibilità di proroga, salvo espressa domanda (cfr. delibera del Consiglio Giudiziario del 13 febbraio 2019 confermata dalla delibera del CSM 10 febbraio 2020 - Prot. P 2745/2020). In tal caso il giudice di pace permane in servizio presso la sezione per un ulteriore periodo di massimo quattro anni. Nel caso di istanza di tramutamento del giudice di pace dal settore civile al settore penale e viceversa, il giudice permane in servizio all'ufficio stranieri per il restante periodo di permanenza.

L'art. 14 detta le regole del *Calendario delle udienze*. Si precisa che il calendario dell'udienza di 1^ comparizione, udienza di trattazione ed udienza straordinaria e relativi orari sono indicati nell'allegato calendario, al quale si rinvia, con salvezza di deroga in caso di emergenza epidemiologica. È previsto che i giudici di pace componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario per i magistrati onorari possano concertare con il Presidente del Tribunale un adeguamento, ove possibile, dei giorni e delle ore di udienza in relazione agli impegni assunti con il predetto incarico, rimanendo sempre impregiudicate le esigenze di servizio e la finalità di massima efficienza dell'ufficio, nonché la durata ragionevole dei processi.

All'art. 14-bis, per il settore civile, è previsto che i giudici di pace celebrino l'udienza dal lunedì al venerdì secondo il calendario allegato, con inizio fissato alle ore 09:00 e termine sino al compimento delle attività istruttorie, salvo deroghe imposte dall'emergenza epidemiologica.

L'art. 14-ter per l'Ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti, prevede che i giudici di pace addetti celebrino l'udienza secondo il calendario allegato, dal lunedì al venerdì per le cause relative ai decreti di espulsione dello straniero emessi dal Prefetto e dal Ministro dell'Interno, con inizio fissato alle ore 09:00 e termine sino al compimento delle attività istruttorie, salvo deroghe imposte dall'emergenza epidemiologica. Inoltre, giornalmente, comprese le festività, per i

provvedimenti di convalida di trattenimento dello straniero presso il CIE di Ponte Galeria, l'orario di inizio è fissato alle ore 09:00 con termine sino al compimento delle attività istruttorie.

Il Capo II - *Criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai giudici* è composto da sette articoli (da 15 a 18).

L'art. 15 *Assegnazione degli affari all'Ufficio settore civile* individua i criteri di assegnazione degli affari, che compete al Presidente del Tribunale, tenendo conto della quantità e della qualità dei procedimenti ed allo scopo di assicurare l'omogeneità dei carichi di lavoro e l'uniformità dell'indennità spettante ai giudici di pace dell'Ufficio. Il Coordinatore ha stabilito che, il contenzioso attribuito all'Ufficio del giudice di pace dalle disposizioni di legge, è ripartito equamente nelle 6 sezioni civili ed in pari percentuali nelle diverse materie trattate. La distribuzione degli affari civili avviene automaticamente con l'utilizzo del programma informatico SIGP@internet fornito dal Ministero della Giustizia (DGSIA). Il sistema informatico garantisce nell'arco dei 365 giorni un'effettiva ripartizione del carico di lavoro tra i giudici di pace assegnati all'Ufficio, indicando all'atto della iscrizione della causa un numero progressivo crescente di ruolo generale e distribuendo gli affari alle singole sezioni e contemporaneamente assegnando gli affari ai giudici di pace della sezione in ordine alfabetico dalla lettera 'A' alla lettera 'Z'. Il numero massimo di assegnazioni delle cause di cognizione ordinaria è di dieci per ogni udienza tabellare di prima comparizione per singolo giudice di pace. Per tutte le restanti assegnazioni degli affari il sistema informatico provvede ad una equa distribuzione del carico di lavoro con la funzione "Percentuali di Assegnazione". Ai giudici di pace del settore penale, previa loro istanza di esercizio delle funzioni promiscue, sono assegnati gli affari relativi ai procedimenti monitori ed alle opposizioni e sanzioni amministrative nella medesima percentuale di quelli assegnati ai giudici di pace del settore civile, elaborata automaticamente dal sistema informatico. Al 31 dicembre di ogni anno il sistema informatico termina l'assegnazione degli affari e ricomincia con la numerazione progressiva crescente di ruolo generale il primo gennaio di ogni anno. In ogni caso, non possono essere assegnati affari al giudice di pace sospeso dal servizio, a qualunque titolo (per impedimento non superiore a sei mesi, gravidanza, malattia ed infortunio), anche se di immediata ed urgente trattazione. L'assegnazione degli affari civili ai giudici di pace in servizio termina tre mesi prima della scadenza del conferimento dell'incarico di magistrato onorario per limiti di età.

L'art. 15-bis disciplina l'*Assegnazione della prova testimoniale delegata ex art. 208 c.p.c.* La distribuzione di tali affari avviene con l'utilizzo del programma informatico SIGP@internet, presso la Segreteria del personale amministrativo dei giudici di pace. All'atto della iscrizione della causa il sistema informatico indica un numero di ruolo generale e l'affare viene assegnato in parallelo al giudice di pace seguendo a rotazione l'ordine alfabetico dalla lettera 'A' alla lettera 'Z'. Il Registro delle assegnazioni degli affari è custodito presso la Segreteria del Presidente del Tribunale, Coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace.

L'art. 16 è inerente l'*Assegnazione della domanda giudiziale verbale ex artt. 316 e 322 c.p.c.* La domanda giudiziale formulata verbalmente dall'interessato in luogo della domanda proposta mediante atto di citazione (ex art. 316, 2° co. c.p.c.) e l'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa proposta verbalmente (ex art. 322 c.p.c.), sono assegnate alle sezioni civili secondo il programma di turnazione mensile predisposto dal annualmente Referente giurisdizionale. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni avviene seguendo la progressione crescente giornaliera ed in parallelo l'ordine crescente della sezione. Il giudice di turno della sezione è individuato seguendo a rotazione l'ordine alfabetico dalla lettera "A" alla "Z" tra i giudici di pace della sezione con udienza tabellare fissata. Ogni inizio anno si prosegue a rotazione con la successiva sezione crescente rispetto a quella indicata il 31 dicembre. Il Referente di sezione predispone annualmente il calendario dei giudici di turno della sezione. Il personale amministrativo addetto all'Ufficio informazioni indica all'utenza privata il nominativo del giudice di pace di turno alla ricezione della domanda giudiziale secondo il calendario delle udienze. Nel caso in cui nella sezione designata all'assegnazione degli affari civili alcun giudice abbia udienza tabellare fissata, verrà individuata la sezione progressiva crescente o decrescente ubicata nel medesimo edificio. La scelta ricadrà sulla sezione con minor criticità operative avuto riguardo alla presenza dei giudici di pace e del personale amministrativo. Il Referente giurisdizionale indica la sezione in sostituzione

alla sezione di turno. Il turno inizia alle ore 09:00 e termina alle ore 12:00. Tutti i giudici di pace appartenenti alla sezione designata con udienza tabellare fissata devono essere presenti in tale orario.

L'art. 17 disciplina le regole sul *Procedimento di opposizione al decreto di espulsione dello straniero e illeciti amministrativi in materia di stupefacenti*. Per l'assegnazione degli affari è adottato il programma informatico SIGP@internet, con registrazione al ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi. All'atto della iscrizione della causa il sistema informatico indica un numero progressivo crescente del ruolo generale e vengono distribuiti gli affari civili ai singoli giudici di pace appartenenti all'ufficio stranieri in ordine alfabetico dalla lettera 'A' alla lettera 'Z'. Il numero massimo di assegnazioni è di cinque affari consecutivi per giudice di pace designato.

L'art. 17-bis detta le regole sul *Procedimento di convalida, proroga e misure alternative al trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria disposto dal Questore di Roma ed altri provvedimenti esecutivi dell'espulsione dello straniero*. Per l'assegnazione degli affari viene redatto per tutti i giorni dell'anno il calendario del giudice di pace di turno dell'ufficio stranieri e designato il giudice di pace seguendo la progressione crescente giornaliera del giudice di turno ed in parallelo l'ordine crescente della iscrizione della causa al ruolo generale. Il calendario dei giudici di turno della sezione è predisposto dal Referente dell'ufficio stranieri seguendo la progressione crescente giornaliera ed in parallelo l'ordine di giorno di udienza tabellare a Ponte Galeria dei giudici di pace assegnati alla sezione. Il numero massimo di assegnazione è di quindici affari consecutivi al primo giudice di pace di turno. In caso di un numero di affari superiore ai quindici l'assegnazione degli affari è suddivisa tra i due giudici di pace di turno in numero uguale. Nel caso in cui venga assegnato ad un giudice di pace un affare relativo alla convalida del trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria ed all'opposizione avverso il decreto di espulsione emessi nei confronti del medesimo straniero, quest'ultimo affare è assegnato al giudice di pace immediatamente successivo in ordine alfabetico.

L'art. Articolo 17-ter individua le predisposizioni organizzative inerenti gli *Illeciti amministrativi in materia di stupefacenti*. Gli affari relativi sono assegnati ai giudici di pace appartenenti all'ufficio immigrazione-stupefacenti seguendo a rotazione l'ordine alfabetico dalla lettera 'A' alla lettera 'Z' ed in parallelo l'ordine crescente dell'iscrizione della causa al ruolo generale.

L'art. 18 prevede i casi di *Assegnazione degli affari a seguito di sentenza di annullamento o rinvio della Corte di Cassazione e Revocazione*. In tali casi la distribuzione degli affari civili avviene con lo stesso criterio predeterminato in uso al settore civile ed in uso all'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti, escludendo il giudice di pace che ha pronunciato il provvedimento annullato o rinviato o per il quale è stato presentato ricorso per revocazione.

Il Capo III - *Criteri per la sostituzione del giudice di pace* comprende sette articoli (da 19 a 25).

L'art. 19 detta i criteri di *Sostituzione del giudice di pace astenuto e recusato*. Essi sono i seguenti:

- a) il giudice di pace in sostituzione viene individuato a rotazione in base alla progressione alfabetica tra i giudici della sezione dalla lettera 'A' alla lettera 'Z';
- b) il Referente di sezione o il Referente dell'ufficio stranieri indicano il nominativo annotandolo sul Registro delle assegnazioni degli affari della sezione.

Il Presidente del Tribunale Coordinatore del giudice di pace, nei casi suddetti, adotta il provvedimento di riassegnazione.

L'art. 20 disciplina la *Sostituzione del giudice di pace impedito*. In caso di impedimento temporaneo del giudice di pace, per malattia, infortunio, o altra causa si provvede attraverso un turno di sostituzione che prevede una doppia turnazione da parte dei giudici di pace all'interno della sezione del giudice impedito; il turno di sostituzione è stabilito a cadenza annuale tenendo conto ove possibile delle disponibilità manifestate e secondo il criterio della pari distribuzione; i giudici di turno in ciascun giorno sono chiamati a sostituire nelle udienze gli eventuali assenti secondo l'ordine indicato e nel caso il primo giudice di turno sia a sua volta assente o impedito, è chiamato alla sostituzione il giudice che lo segue secondo l'ordine del turno di quel giorno. Il giudice che effettua la sostituzione deve svolgere tutte le attività istruttorie proprie dell'udienza ed adottare tutti i provvedimenti conseguenti e necessari. Il Referente di sezione provvede annualmente a

predisporre il turno di sostituzione per l'anno in corso. Nel caso che l'impedimento del giudice di pace sia superiore ai trenta giorni può essere disposta la sospensione delle assegnazioni di nuovi affari fino al rientro in servizio del giudice impedito.

L'art. 21 prevede i casi e le regole di *Sostituzione del giudice di pace in stato di gravidanza ex art. 25, co. 2 D.lgs n. 116/2017*. Il Presidente del Tribunale, su istanza del giudice di pace in stato di gravidanza nel periodo di sospensione dall'incarico di cui alla norma citata, può provvedere alla sostituzione temporanea del giudice impedito, distribuendo gli affari al medesimo assegnati nonché alla sospensione delle nuove assegnazioni per un massimo di sei mesi. Il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza o applicazione uno o più giudici di pace adottando i provvedimenti di cui all'art. 16 D.lgs n. 116/2017. Nel caso di impossibilità di fare ricorso ai predetti istituti il Presidente del Tribunale può provvedere alla sostituzione temporanea del giudice di pace distribuendo gli affari tra i giudici della stessa sezione, seguendo la progressione crescente giornaliera delle udienze fissate ed in parallelo l'ordine alfabetico dei giudici di pace dalla lettera 'A' alla lettera 'Z'.

L'art. 22 indica i criteri di *Sostituzione del giudice di pace cessato dal servizio o trasferito ad altra Sede*. Essi sono i seguenti:

a) con un carico di ruolo fino a trecento affari circa si provvede alla riassegnazione degli affari tra i giudici di pace della medesima sezione;

b) con un carico di ruolo superiore ai trecento affari, si provvede, per i primi trecento come sopra, per i restanti si provvede alla riassegnazione degli affari tra i giudici di pace di tutte le sezioni civili. I fascicoli d'ufficio vengono selezionati per ordine numerico di iscrizione in quattro distinti elenchi, uno per le cause di cognizione ordinaria (C.O.), uno per le opposizioni a sanzioni amministrative (O.S.A.), uno per i decreti ingiuntivi (D.I.) ed uno per i procedimenti di cui all'art. 286/1998 e D.P.R. 309/90 artt. 75 e 75 - bis (ufficio stranieri e illeciti amministrativi in materia di stupefacenti). Il giudice di pace in sostituzione viene individuato seguendo l'ordine alfabetico tra i giudici della sezione o dell'ufficio dalla lettera 'A' alla lettera 'Z' ed in parallelo l'ordine progressivo crescente della iscrizione della causa al ruolo generale. Il Referente di sezione e dell'ufficio stranieri provvedono all'abbinamento del fascicolo d'ufficio al giudice di pace della sezione per ciascun elenco di cause predisposto. Nel caso di assegnazione degli affari a tutte le sezioni civili dell'ufficio provvede all'abbinamento il Referente giurisdizionale. Il Presidente del Tribunale e Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, nel rispetto dell'equilibrio determinatosi nelle assegnazioni degli affari e per prioritarie esigenze di servizio, può derogare ai criteri sub a) e sub b) assegnando il ruolo resosi vacante per cessazione incarico ad un altro giudice di nuova nomina o proveniente da altra sede anche in attesa di assumere le funzioni. Il Presidente del Tribunale adotta il provvedimento di riassegnazione motivandone le ragioni, dandone comunicazione a tutti i giudici.

L'art. 23 disciplina i casi di *Sostituzione temporanea del giudice di pace nell'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti*. I criteri di sostituzione di impedimento temporaneo del giudice di pace di turno per l'assegnazione degli affari di cui all'art. 17) 17-bis e 17-fer delle tabelle sono i seguenti:

a) in caso di impedimento temporaneo del primo giudice di turno lo stesso è sostituito con il secondo giudice di turno;

b) in caso di impedimento temporaneo del primo e del secondo giudice di turno lo stesso è sostituito d'ufficio seguendo a rotazione l'ordine alfabetico tra i giudici di turno dell'ufficio stranieri dalla lettera 'A' alla lettera 'Z' a cura del Referente dell'ufficio stranieri.

L'art. 24 prevede i casi di *Supplenza e supplenza temporanea nell'Ufficio del giudice di pace*. Nel settore civile compreso l'ufficio stranieri, ai sensi dell'art. 17 della Circolare CSM, nelle ipotesi di vacanza dovuta ad assenza o impedimento temporaneo per un periodo massimo di un anno, di uno o più giudici di pace, ove non sia possibile fare ricorso all'istituto della sostituzione del giudice di pace, il Presidente del Tribunale può assumere il provvedimento di supplenza motivato. Il giudice onorario di pace è designato alla supplenza su base volontaria, ed in mancanza di aspiranti previo interpellato, in difetto il Presidente del Tribunale provvede d'ufficio in ordine alfabetico dalla lettera 'A' alla lettera 'Z' a rotazione per un periodo settimanale ciascuno, adottando i criteri di scelta ai sensi dell'art. 19 della Circolare del CSM. Nelle ipotesi di vacanza, nel settore civile compreso l'ufficio stranieri nell'Ufficio del giudice di pace, ai sensi dell'art. 18 della Circolare CSM per un

periodo non superiore ai sei mesi e nei casi ove non sia possibile ovviare alla sostituzione del giudice nell'ipotesi di astensione, ricusazione e impedimento, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace addetti al Tribunale sulla base dei criteri che precedono. In ogni caso la supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l'hanno determinata.

L'art. 25 indica i criteri di *Applicazione nell'Ufficio del giudice di pace*. È stabilito che, fuori dei casi dell'ipotesi di supplenza di cui all'art. 17 della Circolare del CSM, quando nell'Ufficio del giudice di pace ricorrono speciali esigenze di servizio, anche in caso di integrale copertura dell'organico, il Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 20 della circolare del CSM, con provvedimento motivato, può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio. Il giudice onorario di pace è designato alla supplenza, previo interpello, secondo i criteri di scelta indicati nell'art. 20 della Circolare del CSM. L'applicazione non può avere durata superiore a un anno ed è rinnovabile per un ulteriore anno nei soli casi di perduranti necessità dell'Ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato. L'applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dallo spirare del termine della precedente applicazione.

Il Capo IV - *Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari e revocche di assegnazione degli affari* è formato da due articoli (26 e 27).

L'art. 26 indica i casi di *Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari*. Si prevede l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 25 comma 5 della Circolare del CSM sulle tabelle di organizzazione dell'Ufficio del giudice di pace, per il triennio 2021/2023, di deroghe ai criteri di assegnazione degli affari solo in caso di comprovate esigenze di servizio dell'Ufficio e diverse rispetto a quelle specificatamente previste (assenza, impedimento, supplenza etc).

L'art. 27 tratta le *Revocche di assegnazioni degli affari*. È stabilito che il Presidente del Tribunale - Coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace, al fine di assicurare la corretta funzionalità operativa dell'Ufficio e la tempestiva definizione degli affari assegnati al giudice di pace può revocare gli affari assegnati al giudice di pace nei seguenti casi:

- a) quando un giudice di pace sia stato sospeso dal servizio da almeno sei mesi;
- b) quando occorra ridurre procedimenti soggetti alla violazione dei termini previsti dalla Legge n. 89/2001 (Legge Pinto).

Nell'ipotesi di cui al capo a) il Presidente del Tribunale provvede alla riassegnazione di uno o più affari sulla base della urgenza e della rilevanza degli stessi, applicando i criteri indicati per la sostituzione del giudice cessato dal servizio. Nell'ipotesi di cui al capo b) si applica l'art. 40 delle presenti tabelle. I predetti provvedimenti di revoca e di riassegnazione degli affari sono comunicati a tutti i giudici dell'ufficio.

Il Titolo III, inerente il settore penale, è composto da due capi (I - Funzioni promiscue; II - Criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione dei procedimenti penali).

Il Capo I intitolato *Funzioni promiscue*, nell'unico articolo 28, indica le regole del *Calendario delle udienze*. Il dirigente dell'ufficio, richiamando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 co. 6 delle presenti tabelle, dispone che per i giudici della sezione penale sono previste: un'udienza ordinaria settimanale nelle sezioni civili di appartenenza e una straordinaria per un massimo di tre mensili (allegando il relativo prospetto riepilogativo delle udienze); un'udienza ordinaria penale settimanale (allegando il relativo prospetto riepilogativo delle udienze); un'udienza ogni tre settimane per i procedimenti art. 20-bis e 20-ter D.lvo 274/2000, secondo una turnazione che verrà annualmente pubblicata.

Il Capo II inerente i *Criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione dei procedimenti penali*, è formato da nove articoli (da 29 a 37).

L'art. 29 detta l'organizzazione relativa ai casi di *Citazione a giudizio ex art. 20 D.lvo 274/2000 e Ricorso immediato ex art. 21 D.lvo 274/2000* e stabilisce che i procedimenti relativi alla cause ordinarie vengono assegnati a tutti i giudici seguendo l'ordine dell'elenco della richiesta del PM, abbinando cinque procedimenti ad ogni giudice, seguendo l'ordine alfabetico dalla 'A' alla 'Z' (Registro delle assegnazioni). L'abbinamento avviene attraverso assegnazione manuale in base all'

ordine di arrivo dei fascicoli. Deroghe congruamente motivate a tale criterio di assegnazione sono adottate in caso di comprovate esigenze di servizio. I ricorsi immediati vengono assegnati uno per ogni giudice seguendo l'ordine alfabetico dalla 'A' alla 'Z' (Registro dei ricorso immediati). L'abbinamento avviene attraverso assegnazione manuale in base all'ordine di arrivo dei fascicoli. Deroghe congruamente motivate a tale criterio di assegnazione sono adottate in caso di comprovate esigenze di servizio.

L'art. 30 tratta della *Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari e Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari ex art. 20-bis e 20-ter* D.lvo 274/2000. Per i procedimenti ex artt. 20-bis e 20-ter D.lvo 274/2000 è prevista un'udienza giornaliera per la trattazione dei giudizi (aula C). I giudici sono assegnati all'udienza secondo la turnazione elaborata all'inizio di ogni anno. Ogni giudice celebra un'udienza ogni tre settimane. La Procura della Repubblica invia i fascicoli in funzione del rispetto dei termini previsti: "immediatamente" per l'art. 20-ter, "entro i 15 giorni" per l'art. 20bis. Il giudice designato procede alla trattazione di tutti i procedimenti pervenuti, con il limite quantitativo di quindici fascicoli giornalieri, superati i quali il processo viene rinviato al giudice di turno all'udienza immediatamente successiva.

L'art. 31 contempla la *Richiesta di archiviazione*. I procedimenti con richiesta di archiviazione, sono assegnati in blocchi di dieci a ciascun giudice, seguendo l'ordine alfabetico procedendo dalla 'A' alla 'Z' (Registro richiesta archiviazione). L'abbinamento avviene in base all'ordine di arrivo dei fascicoli. Deroghe congruamente motivate a tale criterio di assegnazione sono adottate in caso di comprovate esigenze di servizio.

L'art. 32 prevede le regole di *Attribuzione di procedimenti al Gip*. Tutti i Giudici di pace della sezione penale svolgono le funzioni Gip. I procedimenti inviati dalla Procura della Repubblica nella fase delle indagini preliminari (sequestri, ecc.), vengono assegnati seguendo l'ordine di arrivo, uno ad ogni giudice, sulla base dell'ordine alfabetico dalla 'A' alla 'Z' (Registro assegnazione) in base all'ordine di arrivo dei fascicoli. Deroghe congruamente motivate a tale criterio di assegnazione sono adottate in caso di comprovate esigenze di servizio. Nel determinare il giudice di pace competente è seguito il criterio della concentrazione in capo allo stesso giudice di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salve eventuali incompatibilità.

L'art. 33 riguarda le *Riassegnazioni di procedimenti penali*. Nel caso si renda necessaria la riassegnazione di procedimenti, si opera con i seguenti criteri:

a) Riassegnazione di procedimenti ordinari. A seguito di astensione, ricusazione, impedimento definitivo e rinvio del Giudice della Impugnazione, la riassegnazione di un singolo fascicolo per volta, avviene secondo l'ordine dalla 'A' alla 'Z', escludendo il giudice che ha pronunciato il precedente provvedimento (Registro delle riassegnazioni). L'abbinamento avviene allorquando si evidenzia l'esigenza della riassegnazione. Deroghe congruamente motivate a tale criterio di assegnazione sono adottate in caso di comprovate esigenze di servizio.

b) Riassegnazione di procedimenti nei quali il giudice di pace in funzione di Gip ha emesso provvedimenti. Qualora fossero assegnati per il dibattimento i procedimenti nei quali il giudice in funzione di Gip ha disposto ulteriori indagini, ordinato l'impugnazione coattiva o emesso altri provvedimenti, i fascicoli vengono riassegnati uno ad ogni giudice di pace seguendo l'ordine alfabetico dalla 'A' alla 'Z', escludendo il giudice che ha emesso il provvedimento nel corso delle indagini preliminari (Registro delle riassegnazioni). L'abbinamento avviene attraverso registro manuale è effettuato al momento nel quale si evidenzia la esigenza della riassegnazione. Deroghe congruamente motivate a tale criterio di assegnazione sono adottate in caso di comprovate esigenze di servizio.

L'art. 34 tratta dell'*Impedimento temporaneo*, prevedendo che, ai sensi dell'art 16 della Circolare del CSM, a rotazione i giudici di pace di turno d'udienza nella medesima giornata provvedono a rinviare i processi ad una successiva udienza del giudice titolare, salvo eventuali provvedimenti d'urgenza.

L'art. 35 disciplina la *Supplenza e Supplenza temporanea*. In caso di impedimento temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Circolare del CSM per un periodo massimo di un anno di vacanza - ove non sia possibile provvedere con le sostituzioni interne - la scelta è operata previo interpello e in base ai

criteri dell'attitudine all'esercizio della funzione, del tempo trascorso nello svolgimento della funzione, della collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio. In assenza di aspiranti, il supplente è designato secondo il criterio della minore anzianità di servizio nell'Ufficio; a parità di anzianità di servizio nell'Ufficio, il magistrato onorario con la minore anzianità dalla nomina; a parità di anzianità dalla nomina, il magistrato onorario più giovane di età. La supplenza è prorogabile nei casi di necessità dell'Ufficio per un periodo ulteriore massimo di un anno. In caso impedimento temporaneo ai sensi dell'art 18 della Circolare del CSM, per un periodo non superiore ai sei mesi, e nei casi in cui non sia possibile ovviare alla sostituzione del giudice nell'ipotesi di astensione, ricsuzione e impedimento, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace addetti al Tribunale sulla base dei criteri che precedono. In ogni caso la supplenza cessa al venir meno delle esigenze che l'hanno determinata.

L'art. 36 si riferisce alla *Applicazione*, cui si può ricorrere in caso di speciali esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 20 della Circolare CSM. In tali evenienze, il Presidente del Tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari addetti al Tribunale, scelti secondo i medesimi criteri previsti per la supplenza. L'applicazione non può avere durata superiore ad un anno e rinnovabile di un ulteriore anno nei soli casi può essere prorogata per un ulteriore anno nei soli casi di perduranti necessità dell'Ufficio cui il giudice onorario di pace è applicato.

L'art. 37, infine, concerne la *Cessazione dalle funzioni*. Nel caso di cessazione dall'incarico del giudice, si procede alla sua sostituzione a mezzo di nuova nomina. Laddove non sia possibile l'immediata sostituzione, si procede alla temporanea supplenza o applicazione del giudice di pace.

Il Titolo IV, dedicato alle *Disposizioni Comuni*, si compone di due capi (I - Esoneri totali o parziali dalle assegnazioni degli affari civili e penali e riequilibrio dei ruoli; II - Periodo feriale).

Il Capo I relativo agli Esoneri totali o parziali dalle assegnazioni degli affari civili e penali e riequilibrio dei ruoli, consta di quattro articoli (da 38 a 41).

L'art. 38 tratta del *Riequilibrio del ruolo nel caso di ritardi*. In caso di gravi e reiterati ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte del giudice di pace, si stabilisce che il Presidente del Tribunale anche su sollecitazione dei Magistrati collaboratori e del Referente giurisdizionale, predisponga un "piano di rientro" e possa predisporre, altresì, la sospensione delle assegnazioni degli affari di nuova iscrizione, al fine di consentire il tempestivo deposito dei provvedimenti.

L'art. 39 è relativo al *Riequilibrio del ruolo per malattia, infortunio o altra causa*. In questi casi, ove gli impedimenti siano documentati e possano determinare un grave disservizio per la gestione del ruolo, su istanza del giudice interessato, ovvero d'ufficio, il Presidente del Tribunale può valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente, con suo provvedimento, l'assegnazione degli affari di nuova iscrizione, per un periodo non superiore ai sei mesi, sia per il settore civile che per il settore penale. Analoghe sospensioni delle assegnazioni degli affari di nuova iscrizione possono essere valutate dal Presidente del Tribunale in caso di grave malattia o infortunio dei componenti del nucleo familiare del giudice di pace. In ogni caso in presenza di squilibri dei ruoli, è facoltà del Presidente del Tribunale di adottare un decreto di riequilibrio ai sensi dell'art. 38 delle tabelle.

L'art. 40 prevede il *Riequilibrio dei carichi di lavoro*. Il Presidente del Tribunale e Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, al fine di garantire la definizione prioritaria dei procedimenti e la contestuale conservazione dell'attività processuale già svolta, avuto riguardo al carico medio di lavoro dei singoli giudici previo interpello, può riassegnare gli affari anche d'ufficio a tutti i giudici di pace, con provvedimento motivato dandone comunicazione a tutti i giudici di pace.

L'art. 41 riguarda il *Tramutamento e scambio dei posti dei giudici di pace*. Negli uffici del giudice di pace divisi in sezioni, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto ad altri, sia in tutti i casi in cui, per esigenze di servizio o per la nuova destinazione di un magistrato all'ufficio, è necessario disporre il mutamento di posizione tabellare dei giudici onorari di pace, il Presidente del Tribunale stabilisce quali posti pubblicare anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'ufficio e le ragioni della scelta, dando comunicazione a tutti i giudici di pace dell'ufficio e assegnando loro un congruo termine per proporre domanda. I magistrati non possono, senza il loro consenso, essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio, salvo che ricorrano comprovate

esigenze di funzionalità dell'ufficio e non vi siano aspiranti. Nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento, il Presidente del Tribunale tiene conto, per effettuare la proposta dei seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere desunta dalla pregressa attività del magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

In ogni caso devono essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del magistrato proposto per il tramutamento. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale e organizzativo, specifiche ragioni, da indicare espressamente nella proposta tabellare. È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non siano pregiudicate le posizioni degli altri giudici di pace dell'ufficio che avrebbero diritto a essere preferiti nell'interpello per la copertura dei posti scambiati. A tal fine le richieste di scambio devono essere comunicate a tutti i giudici dell'ufficio, con l'indicazione del termine per la presentazione di manifestazioni d'interesse a tali posti. Qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni aperti solo a coloro che abbiano manifestato interesse all'assegnazione dei posti oggetto di richiesta.

Il Capo II, inerente al *Periodo feriale*, si compone di quattro articoli (da 42 a 45).

L'art. 42 disciplina l'*Attività del giudice di pace durante il periodo feriale*. L'organizzazione del lavoro nel periodo feriale è regolamentata ai sensi dell'art. 33 della Circolare del CSM relativa alla formazione delle Tabelle di organizzazione dell'Ufficio del giudice di pace secondo i seguenti criteri: Il turno feriale decorre dal 01 agosto al 31 agosto di ogni anno, nei giorni dal lunedì al venerdì escluse le festività; la disponibilità alla turnazione feriale prescinde dal giorno di udienza tabellare assegnato al singolo giudice di pace; Il giudice di pace è designato agli affari previo interpello. In mancanza di aspiranti il Presidente del Tribunale provvede d'ufficio avuto riguardo al criterio della più giovane età del giudice di pace in servizio sino alla totale copertura dei giorni di calendario vacanti; Sono esclusi da tale turno feriale del settore civile i giudici di pace designati al turno del settore penale o dell'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti; nel caso di tale servizio il giudice di pace avrà diritto a non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'art. 23 del D.lvo n. 116/2017 è corrisposta anche durante il periodo feriale (cfr. art. 24 citato D.lvo).

L'art. 43 riguarda il *Turno feriale dell'ufficio stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti*. Gli affari assegnati alla presente sezione specializzata non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 91 e 92 R.D. n. 12/1941). Il giudice di pace è designato all'affare previo interpello. In mancanza di aspiranti il Presidente del Tribunale provvede d'ufficio seguendo l'ordine alfabetico dei giudici di pace assegnati alla sezione dalla lettera 'A' alla 'Z' a rotazione.

L'art. 44 concerne la *Destinazione dei giudici onorari di pace all'Ufficio per il processo del Tribunale ordinario*. Il Presidente del Tribunale, in caso di esigenze di servizio, procede ad interpello tra i Giudici di pace che hanno assunto le funzioni anteriormente al D.lvo n.116/2017. La destinazione a domanda dei giudici di pace, avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

L'art. 45 rinvia al Procedimento di approvazione delle tabelle feriali, come regolato dai criteri indicati nell'art. 33 della Circolare del CSM.

2.2. Il Documento Organizzativo Generale e Programma di Gestione settore civile.

Il Documento Organizzativo Generale e il Programma di Gestione settore civile compongono l'Allegato a) della segnalazione tabellare. Nel presente paragrafo vengono illustrati in modo sintetico i contenuti del documento, rinviando per ogni dettaglio all'atto prodotto dal Presidente del Tribunale. Il documento, redatto in forma ordinata, organica e comprensibile, si compone di sei punti (da A ad F).

Il punto A riguarda la *Verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio.*

Il Presidente del Tribunale, preliminarmente osserva che la riduzione del numero dei Giudici di pace di Roma per effetto delle cessazioni dal servizio non verrà, per i prossimi due anni, colmata dall'ingresso dei nuovi aspiranti i quali - come noto - sono chiamati a svolgere le proprie funzioni presso l'ufficio del processo in Tribunale (art. 9, comma 6, d.lgs. 116/2017).

Il dirigente riferisce che gli obiettivi prioritari per il Settore civile indicati nel Documento organizzativo generale relativo al triennio 2021-2023 sono così riassumibili:

- accelerazione nella definizione dei processi, con conseguente contenimento della durata delle cause civili entro i tre anni dall'iscrizione;
- riequilibrio dei ruoli tra le sezioni ed i giudici proprio al fine di assicurare una distribuzione dei carichi ultratriennali.

Quanto al primo obiettivo della accelerazione nella definizione dei processi si afferma che deve essere perseguito soprattutto attraverso una riduzione delle pendenze ultratriennali dell'Ufficio, al duplice scopo di ridurre i tempi di durata dei procedimenti e, soprattutto, di contenere le conseguenze risarcitorie previste dalla c.d. "Legge Pinto". Pertanto, si è proceduto a:

- sensibilizzare i giudici di pace sulla necessità di "censire" le cause per anzianità per definire in tempi celeri quelle di più risalente iscrizione;
- formulare un progetto di complessiva redistribuzione di tutte le controversie iscritte sino al 30.6.2018 in modo da poter far confluire i fascicoli più risalenti verso quei ruoli che possano assicurare una maggiore celerità di definizione.

Tale monitoraggio, effettuato di anno in anno per mezzo dei Programmi di Gestione, ha consentito, nel corso del triennio, di ottenere un significativo abbattimento dell'arretrato ultratriennale accumulato nel contenzioso civile e, specularmente, una progressiva diminuzione delle pendenze. Alle pagine 2 e 3 del documento si leggono i dati statistici dei procedimenti sopravvenuti che si dimostrano in costante diminuzione dal 2018 al 2021, salvo nel settore degli stranieri; delle sentenze, ordinanze e dei provvedimenti, analogamente in diminuzione nel decorso triennio; dei giorni durata media dei procedimenti definiti, che hanno andamenti diversificati nei diversi settori della giurisdizione.

Il Presidente del Tribunale riferisce che si tratta di dati la cui lettura è resa particolarmente difficoltosa in ragione dell'emergenza Covid-19, la quale ha influito sia sulla flessione dei procedimenti in entrata, sia sul numero dei procedimenti definiti. La contrazione significativa delle pendenze ultratriennali potrà misurarsi solo all'esito del riequilibrio ed è intento dell'Ufficio quello di verificare entro il primo semestre (30.6.2022) quali risultati siano stato possibile conseguire per effetto della redistribuzione dei procedimenti.

Quanto al secondo profilo del riequilibrio dei ruoli, i dati statistici relativi al periodo 2018-2021 evidenziano:

- per l'anno 2018 la sopravvenienza di n. 76773 procedimenti; per l'anno 2019 la sopravvenienza di n. 75619 procedimenti; per l'anno 2020 la sopravvenienza di n. 53370 procedimenti; per l'anno 2021 (al 30.9.2021) la sopravvenienza di n. 38904 per un totale di 244.666;
- per l'anno 2018 la definizione di n. 79827 procedimenti; per l'anno 2019 n. 76547 procedimenti; per l'anno 2020 n. 51765 procedimenti; per l'anno 2021 (al 30.9.2021) n. 46596 procedimenti, per un totale di n. 254.735 procedimenti;

- un settore la cui gestione si presenta particolarmente complessa è quello della Sezione stranieri che, dopo le indicazioni provenienti dal Consiglio Giudiziario di Roma e approvate dal Consiglio superiore della magistratura (cfr. delibera del Consiglio Giudiziario del 13 febbraio 2019 confermata dalla delibera del CSM 10 febbraio 2020 - Prot. P.2745/2020), consta di un organico di 40 magistrati, provenienti sia dalle Sezioni civili che dalla Sezione penale; la difficoltà di realizzare questa delicata funzione giurisdizionale presso il Centro di Ponte Galeria (mitigata in periodo di Covid-19 grazie ai collegamenti da remoto, di recente migliorati con nuove dotazioni informatiche provenienti dal Tribunale) rende l'attività in questione particolarmente invida ai giudici di pace, che devono fronteggiare (con compensi ritenuti risibili) questioni complesse, con l'intervento di traduttori, difensori, personale di Polizia. L'allargamento della platea dei giudici coinvolti nella Sezione e la contrazione del numero dei procedimenti per quest'anno ha certamente mitigato (ma non eliso) le problematiche, ma con un evidente sacrificio del principio di specializzazione che esigerebbe la costituzione di un *corpus* giudicante che (anche in armonia con la competente Sezione del Tribunale) instauri e collaudi prassi decisorie uniformi.

In ogni caso, il dirigente afferma che l'obiettivo prioritario della riduzione delle pendenze è stato in buona parte realizzato, con una riduzione delle pendenze per effetto di un indice di smaltimento a saldo positivo, nonostante le riduzioni di organico nel frattempo sopravvenute ed il costante alto livello di scopertura dell'organico dei magistrati (prossimo al 70%) e del personale di cancelleria (v. relazione del Dirigente amministrativo).

A pag. 4 sono indicate le pendenze al 30/06/2021.

Il Presidente del Tribunale, quindi, conferma le linee programmatiche già intraprese per l'anno 2021 nell'ottica di perseguire un ulteriore riequilibrio tra le Sezioni civili ed i ruoli dei giudici. Il sistema di retribuzione dei giudici di pace non consente, tuttavia, una valorizzazione del principio di specializzazione del giudice e un conseguente rafforzamento del grado di uniformità della giurisprudenza e di prevedibilità delle decisioni.

Quanto agli ulteriori obiettivi, il Documento organizzativo generale evidenzia:

- con riferimento alle dotazioni strumentali, la necessità di un radicale rinnovo delle dotazioni hardware con sostituzione di quelle obsolete; il miglioramento delle postazioni di lavoro dei magistrati al fine di rendere più agevole e veloce l'utilizzo degli strumenti informatici; - l'assegnazione ai giudici di pc portatili efficienti per realizzare postazioni di lavoro integralmente "mobili" come avvenuto per i giudici togati;

- con riferimento all'assistenza informatica, l'elaborazione di un protocollo di informativa immediata delle disfunzioni verificatesi e degli interventi correttivi da effettuarsi che sia corrispondente a quello in uso per il Tribunale, con individuazione dei soggetti deputati a fornire informazioni sulle modalità di gestione e sull'evoluzione della situazione.

Gli obiettivi in questione tengono conto di quanto esposto dal Dirigente amministrativo e dal Magistrato nella relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'Ufficio di cui al punto F ed alla quale si rinvia.

Il punto B riguarda la individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio tra i quali va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'art. 2, Comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e delle scelte organizzative volte a realizzarli.

La riduzione del numero di procedimenti di durata ultratriennale costituisce un obiettivo prioritario per il miglioramento dell'efficienza dell'attività dell'Ufficio del giudice di pace nel prossimo triennio. Accanto a tale obiettivo persiste e si riconferma quello di contemperare le esigenze di funzionalità complessiva dell'ufficio con la necessità di sollecita definizione delle cause di particolare spessore, rilevanza economica ed impatto sociale (obiettivo di rendimento qualitativo).

Il Presidente del Tribunale, comunque, evidenzia che l'Ufficio del giudice di pace di Roma è interessato da un'elevata scopertura di organico sia relativamente ai magistrati (di circa il 70%), non colmabile con l'immissione in servizio dei tirocinanti di recente nomina, da destinarsi per due anni all'Ufficio del processo presso il Tribunale. Inoltre, afferma il dirigente, che l'analisi degli obiettivi perseguiti nello scorso triennio e la predisposizione degli obiettivi del triennio 2021 - 2023 sono condizionate entrambe dagli eventi derivanti dalla crisi pandemica, che hanno inciso in maniera

preponderante sull'organizzazione dell'Ufficio, a partire dal febbraio 2020. Da tale momento in poi, ancora oggi ed anche nei mesi prossimi, l'attività giurisdizionale è e sarà condizionata e limitata per un verso dalle esigenze di tutela della salute pubblica, dei magistrati, dei dipendenti, degli avvocati e dell'utenza in generale e per altro verso dalle novità normative intervenute. Le prime hanno imposto pesanti limitazioni nello svolgimento delle attività giurisdizionali, per la necessità di dar luogo al distanziamento sociale negli spazi giudiziari, nelle aule di udienza e nelle cancellerie. Le seconde hanno comportato per alcuni mesi la sospensione di alcune importanti attività.

Viene confermato in primo luogo l'obiettivo del contenimento ulteriore della durata delle cause civili entro i tre anni dall'iscrizione. A tal fine, si procederà alla individuazione e valorizzazione dei criteri di priorità da riconoscere ai procedimenti più risalenti, tenuto conto della sostanziale omogeneità delle materie che non consente quella distinzione "assiologica" che guardi alla rilevanza dei diversi interessi coinvolti dalla giurisdizione.

Altro obiettivo è la conservazione di un indice di ricambio almeno pari a 100 per tutte le Sezioni.

Anche per il triennio 2021-2023 l'Ufficio, proprio al fine di monitorare l'andamento dell'attività giurisdizionale e lo smaltimento delle cause ultratriennali, si intende poi mantenere l'obiettivo di verifica già avviata negli anni scorsi che prevede la trasmissione trimestrale, da parte dei presidenti di sezione, del monitoraggio delle pendenze sui ruoli dei magistrati: ciò al fine di intervenire tempestivamente nel caso che si riscontrino criticità impreviste con la redazione di programmi individuali di smaltimento da concordare con i singoli magistrati. Alcuni di essi sono stati già concordati con i giudici di pace interessati e, in altri casi, si intervenuti in modo informale sollecitando una immediata attività di rientro dai ritardi accumulati nel deposito dei provvedimenti.

Del pari viene mantenuto l'obiettivo di efficientamento delle strutture *hardware* dell'ufficio e quello della formazione del personale, mediante l'effettivo svolgimento delle riunioni trimestrali con i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace per l'esame delle questioni più rilevanti, per la discussione delle soluzioni adottate e per lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Solo nel 2019 (e su iniziativa dei presidenti delle Sezioni XII e XIII del Tribunale) era stato possibile organizzare alcune riunioni poi sospese per effetto della pandemia e di difficile ripresa, allo stato, per la difficoltà di reperire locali idonei ad accogliere tutti i giudici di pace.

È ritenuta fondamentale l'implementazione delle dotazioni *hardware* e *software* connesse alla Consolle del magistrato la cui mancanza è causa di innumerevoli disfunzioni sia nell'attività amministrativa di *front office* che in quella giurisdizionale.

Il dirigente precisa che - a seguito di un screening - si è accertato che risultavano inclusi nella pendenza complessiva di 5.616 procedimenti ultratriennali (in quanto iscritti anteriormente al 30.6.2018), alcune migliaia di false annotazioni telematiche di procedimenti invero esauriti da tempo. Ragione per cui si è predisposto un apposito elenco e, con provvedimento del Presidente del Tribunale, se ne è disposta l'archiviazione.

A pag. 7 sono riportati i dati totali delle definizioni del settore civile, che diminuiscono dai 79.827 del 2018, a 76.547 del 2019, a 51.765 del 2020 e a 46.596 al 30.9.2021.

Il Presidente del Tribunale comunica, inoltre, che non si registrano criticità nella conservazione dei fascicoli negli archivi del settore civile, essendo pienamente sufficienti i locali a disposizione, in attesa che il Ministero della giustizia ultimi le procedure di gara per l'individuazione di un nuovo plesso che dovrebbe vedere destinati gli uffici del Giudice di pace a Roma.

Il punto C concerne la *Relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati*.

La fonte informativa per la trattazione della questione è il Programma delle Attività Annuali ex art. 4 del d.lgs. n. 240/2006 (nota prot. n. 454 del 14 maggio 2021) predisposto dal Dirigente Amministrativo: la situazione dell'organico amministrativo del Giudice di Pace di Roma soggiace a una continua, costante riduzione, dovuta al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di alcuni dipendenti, nonché all'effetto della disciplina in ambito pensionistico che di fatto costituisce un "incentivo" per chi è in possesso dei presupposti minimi per il pensionamento, così come ad altre circostanze fortuite (assenze lunghe per malattia, aspettative etc.). Tra di esse grande rilevanza ha avuto e sta ancora avendo - per la mancata implementazione della Consolle del magistrato -

l'emergenza epidemiologica che dal mese di marzo 2020 ha costretto a un ridimensionamento e a una ristrutturazione lavorativa con il ricorso al c.d. "lavoro agile" e ai presidi, con un'elaborata ripresa c.d. "Fase 2" fino all'implementazione dal mese di novembre 2020 in poi del cd. Lavoro agile. Nella propria relazione il Dirigente Amministrativo ha evidenziato che tale situazione ha pesantemente condizionato l'attività dell'Ufficio Giudiziario che patisce anche ulteriori cessazioni dal servizio - trasversali a diverse qualifiche funzionali - dai funzionari (n. di 2), ai cancellieri (n. di 4) e agli assistenti (n. di 2) cui si aggiunge la scopertura totale del profilo professionale di direttore di Cancelleria per il quale sono previste 4 unità in pianta organica. L'assenza della predetta figura apicale ha pesanti ripercussioni sulla gestione dell'Ufficio, in quanto non si dispone di unità alle quali affidare compiti di studio e di ricerca, attività connesse alla formazione del personale, che ricadono inevitabilmente in capo allo stesso dirigente, che patisce a livello gestionale la mancanza dei necessari supporti specialistici professionali di coordinamento, direzione e controllo di più aree e reparti. Consistente è, anche, la scopertura del profilo dei cancellieri (solo 22 presenti su 46 previsti pari al 48%), che incide pesantemente sulla possibilità di garantire l'adeguato espletamento dei servizi la cui competenza è riservata a tale profilo professionale, inoltre ben 17 unità di personale (il 18%) beneficiano dei permessi di cui alla 104/92 e congedi correlati cui si aggiungono le 5 unità che fruiscono di part-time.

Nell'ambito della quadripartizione dei procedimenti nel Settore civile tra pendenti inizio anno, pervenuti, definiti e pendenti fine anno, il dirigente evidenzia una tendenza abbastanza omogenea tesa al mantenimento degli stessi standard di partenza, in alcuni casi con diminuzione in altri con aumenti seppur lievi dal punto di vista quantitativo dei dati partenza (rapporto tra pendenti inizio anno e quelli fine anno), con evidente incidenza della pandemia sulla trattazione degli affari.

A pag. 8 sono riportati i dati statistici rilevanti per la gestione dell'ufficio del Giudice di pace per l'anno 2020.

Il punto D riguarda la Analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi.

Il Presidente del Tribunale riporta i dati della pianta organica del Giudice di pace di Roma alla data del 30 ottobre 2021 alla pagina 9, tra i quali spicca la forte carenza delle presenze dei giudici di pace, che a fronte di un organico di 210 unità, sono presenti solo nella misura di 64 unità (inclusa la dott.ssa Stefania Lavore, attualmente sospesa).

Come già osservato, il settore civile dell'Ufficio del giudice di pace di Roma è, alla data del 31 ottobre 2021, strutturato in 6 sezioni civili nelle quali sono inseriti 53 giudici. Segue la puntuale ripartizione numerica dei giudici a ciascuna sezione.

Il punto E concerne il documento di accompagnamento al format ex art. 37 che si compone di diverse sezioni (parte generale; arretrato; definizione del carico esigibile; obiettivo di qualità, monitoraggio; attuazione del nuovo piano di gestione)

Nella *Parte Generale* si procede alla analisi delle risorse umane e strumentali, rinviando a quanto riferito nella Proposta tabellare 2021-2023, corredata del DOG e che contiene una compiuta analisi aggiornata delle risorse umane ed anche delle strutture disponibili, con indicazione delle criticità rilevate e di quanto ritenuto necessario per affrontarle. Il dirigente da conto della predisposizione di un Programma di definizioni degli arretrati ultratriennali e delle fasi attraverso cui tale iniziativa è stata messa a punto che sono scandite con questa sequenza:

a) in primo luogo, si è provveduto a una ricognizione delle pendenze ultratriennali sulla scorta dei registri informatici, conseguendo un elenco di ben 5.616 procedimenti pendenti e iscritti in data anteriore al 30.6.2018;

b) all'esito della Riunione del 22.9.2021 presso l'Ufficio del Giudice di pace di Roma (cui hanno preso parte il dott. Cisterna, presidente di Sezione delegato, il dott. Mignucci, referente giurisdizionale e i responsabili amministrativi) si è conseguito un'indicazione circa i procedimenti

iscritti in vista dell'attuazione del provvedimento di perequazione proposto dal Presidente di Sezione e dal Referente giurisdizionale;

c) all'esito della detta ricognizione, è emersa la pendenza di n. 5.616 procedimenti di cui n. 3.819 (anteriori al 31.12.2015) debbono considerarsi, a ogni effetto, erronee indicazioni informatiche (cc.dd. false pendenze) relative a controversie già definite, ma non annotate correttamente sul Registro dell'Ufficio;

d) preso atto della comunicazione del Responsabile dei servizi informatici dell'Ufficio del Giudice di pace, il quale ha curato la compilazione dell'elenco dei procedimenti di cui sopra, con atto del Presidente del Tribunale è stata disposta la variazione di stato telematico inserendovi l'annotazione "ARCHIVIATO", in modo da poter regolarizzare il Registro ed evidenziare le effettive pendenze dell'Ufficio;

e) ciò posto si è proceduto a calcolare il numero dei procedimenti ultratriennali complessivamente in carico all'Ufficio e se ne deve disporre l'assegnazione tra tutti i giudici di pace i quali registrino pendenze sui ruoli pari o inferiori alla media aritmetica di tutte le pendenze e pari a n.490; l'attività di perequazione e di riequilibrio - in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Circolare P 13644/2021 - è volto a garantire la sollecita definizione dei procedimenti in questione allocandoli presso i ruoli dei giudici che abbiano assicurato più rapidi tempi di definizione dei giudizi (cfr. allegato 1).

È stato, inoltre, previsto un monitoraggio trimestrale per accertare il decremento delle pendenze.

Non vi sono rilevanti variazioni rispetto all'anno scorso quanto alle effettive presenze di giudici di pace poiché i giudici civili e penali in pianta organica sono rimasti rispettivamente 53 e 11. Si prevedono invece alcune riduzioni per pensionamenti nel prossimo triennio.

Quanto all' *Arretrato* i dati statistici riferiti al periodo 1/1/2020 - 30/6/2021 - cioè il periodo di diciotto mesi in relazione al quale deve verificarsi il raggiungimento degli obiettivi - evidenziano che il numero di fascicoli iscritti sino al 30 giugno 2018 (ultratriennali) e definiti dal gennaio 2020 al 30 giugno 2021 è pari a 7088.

Circa la *Definizione del Carico Esigibile* il dirigente, data l'organizzazione dell'Ufficio sopra indicata, afferma che esso è individuato sulla scorta di una mera quantificazione percentuale che prende in considerazione il triennio 2018-2020; il Presidente del Tribunale, poi, precisa che le peculiari caratteristiche retributive dell'Ufficio fanno emergere una propensione dei giudici a incrementare il numero dei provvedimenti emessi (*circostanza, questa, che sarebbe ingiusto negare ha una diretta refluenza sul mantenimento, in certi casi, di adeguati standard qualitativi*). Segue, a pag. 13, la tabella dei provvedimenti depositati nel precedente triennio, seguito dalla tabella espressiva del *Carico medio esigibile*, calcolato sui dati di n. 52 giudici del Settore civile (con esclusione della dott.ssa Lavore, sospesa dal 2018) e n. 40 giudici della Sezione stranieri.

In relazione all' *Obiettivo di Qualità*, il Presidente del Tribunale comunica che per il corrente anno non sono stati previsti obiettivi di rendimento quantitativo e sono previsti eventuali obiettivi di qualità. Sotto questo profilo, lo sforzo di evitare possibili orientamenti disomogenei all'interno della Sezione e tra le varie Sezioni, impone l'adozione di buone prassi operative volte alla *circolazione* delle decisioni ed alla discussione tra i colleghi delle questioni di interesse comune. È un obiettivo che, atteso l'ampio numero di giudici coinvolti (praticamente tutti in ragione delle funzioni promiscue), esige spazi appositi e un alleggerimento delle prescrizioni sanitarie, posto che l'utilizzo dei canali web presenta svariate controindicazioni.

In relazione al *Monitoraggio Attuazione del nuovo Piano di Gestione* per l'anno 2022, l'Ufficio intende implementare e rafforzare l'attività di verifica già avviata negli anni scorsi, ma solo per la parte relativa ai ritardi anomali nel deposito dei provvedimenti e prevedere la trasmissione trimestrale, da parte del Referente giurisdizionale, del monitoraggio delle pendenze sui ruoli dei magistrati; ciò permetterà di intervenire tempestivamente nel caso che si riscontrino criticità impreviste.

Il punto F riguarda la *Relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'Ufficio, previa consultazione dei magistrati di riferimento per l'informatica*.

Per le udienze civili, ogni aula di udienza è dotata di un hardware fisso da reputarsi pressoché sufficientemente aggiornato e idoneo, ma presente in numero inferiore rispetto alle presenze effettive quotidiane dei giudici. Non è presente la connessione internet nelle predette postazioni e, di conseguenza, non vi è alcun dispositivo per la dettatura vocale (software Dragon Naturally Speaking) per la redazione dei provvedimenti e non sono installate le webcam.

Le stampanti a disposizione dei giudici sono, invece, insufficienti ed obsolete, solo alcuni computer e/o monitor sono stati sostituiti con altri di migliori prestazioni.

Sulle predette postazioni fisse sono stati installati i software aggiornati con accesso al registro SIGP (consente di consultare i dati relativi alle assegnazione degli affari, alla pubblicazione delle sentenze ed a quanto necessario per il corretto svolgimento del lavoro del giudice). Per le udienze concernenti i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento dello straniero, a seguito dell'emergenza epidemiologica, è stata resa disponibile dal 30.03.2020, un'aula al 4° piano del civico 28 di via Teulada, che consente lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto con l'aula di udienza della Questura di Roma sita a Ponte Galeria. L'aula predisposta presso l'Ufficio, ad oggi in uso, è dotata di postazione fissa con l'utilizzo di applicativi forniti dal Ministero della Giustizia ed è stata recentemente meglio attrezzata con ulteriori dotazioni grazie all'intervento della dott.ssa Angela Damiani. Resta il problema che, in caso di difetto di funzionamento del collegamento da remoto, il giudice deve recarsi immediatamente presso la struttura di Ponte Galeria per celebrare in presenza l'udienza.

Attualmente il contingente di quaranta giudici coassegnati all'Ufficio stranieri è stato individuato per la fornitura di Pc portatili, anche se non ancora distribuiti in modo uniforme.

Al solo Magrif in data 14.10.2021 è stata consegnata una webcam per consentire le riunioni con la DGSIA (quale di capogruppo del Gruppo di Analisi per l'informatizzazione dell'Ufficio del Giudice di pace).

Riferisce il Magrif che tutti i giudici di pace utilizzano il collegamento del Centro elaborazione dati della Suprema Corte (CED) - www.italgiure.giustizia.it per la ricerca giurisprudenziale, mentre non è previsto alcun collegamento per accedere all'Archivio giurisprudenziale del Tribunale di Roma, sicuramente molto utile per esaminare gli orientamenti di merito in sede di appello.

Segue a pag. 15 l'indicazione delle dotazioni informatiche e del fabbisogno di nuove dotazioni.

Circa l'assistenza tecnica al servizio informatico sulle apparecchiature è previsto un solo addetto (personale esterno), presente nella sola giornata del giovedì.

Per gli avvocati è stata resa disponibile la funzionalità di richiesta-copie tramite il portale "*Servizi on line del Giudice di Pace*" evitando l'accesso in presenza agli sportelli per la richiesta dei documenti. Permane, invece l'accesso in presenza per il ritiro degli atti. In fase di perfezionamento è, invece, la procedura di deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo, già rilasciata in produzione in data 12.07.2021. È in fase di collaudo l'estensione del flusso di deposito telematico agli altri procedimenti di competenza dell'Ufficio del giudice di pace.

In data 25 settembre 2021 ha avuto inizio la procedura di realizzazione del Portale per i giudici di pace per l'accesso al PCT con la presentazione del sito. È in corso la realizzazione dell'introduzione della gestione del Procedimento europeo delle controversie di modesta entità nel sistema di registro informatico in uso.

L'Ufficio è dotato delle seguenti autorizzazioni con decreto del Ministero della Giustizia D.G.S.I.A.: Decreto Min. del 15 ottobre 2019 pubblicato in GG.UU. serie generale n. 244 del 17.10.2019; valore legale alle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile con decorrenza dal 04.11.2019.

Segue, allegato, il provvedimento a firma del Presidente del Tribunale di riequilibrio dei ruoli con riassegnazione dei procedimenti pendenti ultratriennali fra tutti i giudici di pace che registrano pendenze inferiori alla media di 490 unità, con specifica indicazione del numero di procedimento, del giudice titolare e del giudice nuovo assegnatario.

2.3. Il Documento Organizzativo Generale e Programma di Gestione settore penale.

Il Documento Organizzativo Generale e Programma di Gestione settore penale è riportato nell' Allegato b) della segnalazione tabellare. Nel presente paragrafo sono illustrati in modo sintetico i contenuti del documento, rinviando per ogni dettaglio all'atto prodotto dal Presidente del Tribunale. Il documento risulta redatto in forma ordinata, organica e chiara, individua gli obiettivi prioritari per il Settore penale relativi al triennio 2021-2023 e non indica speciali criteri di priorità, segnalando all'uopo solo alcuni canoni indicativi.

Il Presidente del Tribunale premette che, anche per il settore penale, si è registrata la progressiva riduzione del numero dei Giudici di pace addetti alla Sezione, diminuiti tra il 2017 e l'attualità di ben quattro unità su 15 allora in servizio, cui si aggiungerà l'imminente collocazione a riposo del Referente giurisdizionale per la Sezione, cosicché nell'arco di quattro anni si registrerà una contrazione del numero dei giudici addetti al settore penale pari al 33%, accrescendo le scoperture pregresse; né nel medio periodo, pari quanto meno ad 2 anni e 6 mesi, vi sono previsioni di riduzione della copertura, poiché i nuovi, aspiranti giudici onorari avvieranno ora il tirocinio semestrale al fine del successivo inserimento biennale nell'Ufficio del Processo costituito presso il Tribunale, come imposto dall'art. art. 9, comma 4, d.lgs. 116/2017.

Gli obiettivi prioritari per il Settore penale indicati nel Documento organizzativo generale, relativi al triennio 2021-2023 sono individuati: 1) nella accelerazione nella definizione dei processi, con conseguente contenimento della durata dei processi penali entro i tre anni dall'iscrizione; 2) nella accelerazione nella definizione dell'analisi delle istanze di liquidazione dei compensi richiesti dai difensori, che rappresentano il maggior arretrato dell'Ufficio; 3) nel miglioramento del rapporto con l'utenza creando ovvero implementando canali di comunicazione con l'ausilio delle nuove tecnologie; 4) nella istituzione di un'altra Sezione Penale dell'Ufficio del Giudice di Pace penale. Gli stessi obiettivi sono stati anche - per la parte di competenza temporale - proposti quali programmi di gestione per l'anno 2022 per il settore penale ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 98/2011, in assenza di disposizioni secondarie attuative da parte del CSM che valorizzino le peculiarità dell'Ufficio o di Linee Guida, peraltro recentemente adottate anche per il settore penale del Tribunale, ove l'avviò è previsto per la prima volta a decorrere dall'anno 2022 (cfr. circolare CSM 18969 del 18/10/2021).

L'obiettivo di assicurare una migliore gestione della filiera del processo penale innanzi al Giudice di Pace verrà assicurato tramite il monitoraggio trimestrale delle pendenze al fine di raggiungere e possibilmente migliorare l'indice di ricambio su base annuale paria 100.

L'attuale andamento delle definizioni si attesta su una media di oltre 300 sentenze penali a testa, anche in considerazione dell'assegnazione di tutti i giudici della Sezione penale alle funzioni promiscue: fatto che, in associazione alla mancata individuazione di standard da parte del CSM e di carichi esigibili, all'assenza di dati statistici più ampi a livello nazionale, rende l'individuazione dell'obiettivo gestionale raggiungibile per l'anno 2022 frutto di ulteriore complessità, ciascun giudice svolgendo pure funzioni civili ed alcuni essendo anche inseriti nella Sezione Stranieri.

Considerata la natura della competenza per materia e l'assenza di pene detentive, il dirigente dell'ufficio non individua speciali criteri di priorità e segnala solo alcuni canoni indicativi di priorità, quali la presenza di parti civili nel processo; l'imminenza del termine prescrizione; l'importanza in senso relativo del processo. L'unica vera priorità è indicata nella necessità della definizione dei processi pendenti da oltre tre anni.

Particolare attenzione verrà dedicata alla formazione e pratica di indirizzi interpretativi condivisi su fattispecie seriali (quali i reati in materia di immigrazione, le occupazioni abusive di immobili, ecc.), come peraltro dà tempo in atto attraverso il Magistrato collaboratore, al fine di offrire i beni della conoscibilità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie su temi comuni ai soggetti coinvolti od interessati.

In ossequio alle indicazioni della Circolare 18969/2021, si sottolinea che l'obiettivo del rendimento quantitativo non verrà disgiunto dalla necessità di fornire in ogni caso una risposta di giustizia qualitativamente adeguata e non subordinata a derive produttivistiche, nella consapevolezza del valore della giurisdizione di prossimità svolta dal giudice di pace, su cui vengono convogliate la

maggior parte delle istanze ed aspettative del cittadino comune, in ragione della tipologia di reati cui è addetto.

Il primo obiettivo del Documento Organizzativo Generale, inerente l'accelerazione nella definizione dei processi, derivante dalla previsione dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011 e dalle norme sul cd. "giusto processo" poste dall'art. 111 Cost., verrà perseguito - secondo l'intendimento del dirigente - attraverso una riduzione delle pendenze ultratriennali dell'Ufficio, laddove non giustificate da norme processuali.

Egli, a tal fine, rappresenta che è stata operata un'attività di sensibilizzazione dei giudici di pace volta all'autonoma verifica della datazione delle rispettive pendenze, al fine di stimolare la definizione in tempi celeri di quelle di più risalente iscrizione. Il risultato di tale monitoraggio, peraltro, risente sia di iscrizioni nel Registro Generale di cd. "false pendenze" rispetto alle quali vi è in atto una verifica al fine della rettifica del dato informatico, evidentemente erroneo (soprattutto per i processi iscritti sino all'anno 2012); sia di norme processuali, quali quelle poste dagli artt. 420 *quater* e ss. c.p.p., che impongono la sospensione del processo in caso di assenza per irreperibilità dell'imputato sino al decorso dei termini potenziati di prescrizione del reato (situazione di particolare impatto pratico a fronte della competenza attribuita per i reati minori in materia di immigrazione di cittadini stranieri, previsti dal d.lgs. n. 286/1998, artt. 10 *bis* e 14; sia dell'impatto della situazione epidemiologica verificatasi nell'anno 2020, tuttora non esaurita, che ha originato la chiusura totale degli Uffici del giudice di pace penale, essendo in atto una lenta ripresa.

Nonostante tale situazione di fatto, l'impegno dei giudici di pace, associato all'assistenza operosa del personale amministrativo ben condotto dai funzionari di riferimento, hanno consentito, nel corso del triennio, di mantenere buoni livelli di produttività e di non generare significativi ritardi, neppure nell'anno 2020 a seguito del rallentamento notevolissimo dell'attività giurisdizionale.

Il Presidente del Tribunale rileva che di tale situazione vi è dimostrazione nei prospetti statistici, estrapolati da Consolle dell'Ufficio, riportati a pag. 3 e 4, dai quali si desume - dal 2018 al 30 settembre 2021 - una graduale e costante diminuzione delle sopravvenienze ed un analogo andamento delle definizioni. Dal report per l'anno 2020 del Ministero della Giustizia emerge, altresì, un incremento delle pendenze.

Il dirigente osserva che l'anno 2020 ha registrato un lieve peggioramento dei parametri, tuttavia giustificabile con le gravi difficoltà funzionali che hanno attraversato l'intera annualità, caratterizzata da un massiccio ricorso del personale di cancelleria allo smart working e le conseguenti importanti disfunzioni nella rifissazione dei processi non trattati per svariati difetti di notificazione dei relativi avvisi e per incisivi provvedimenti organizzativi via via adottati dalla Presidenza, nell'ottica della prevenzione del contagio COVID, che si sono tradotti in limiti numerici alla fissazione dei processi trattabili (non superiori a 15 ovvero 20 fascicoli, secondo la tipologia).

Nonostante questi limiti obiettivi, l'aumento dell'arretrato e delle pendenze è stato contenuto ed, anzi, nella seconda metà dell'anno si è notato un visibile recupero di produttività, associato pure al progressivo rientro del personale presso la sede di servizio, noti essendo altresì i limiti alla prestazione lavorativa dei dipendenti in smart working, nell'indisponibilità domestica degli applicativi ministeriali.

A tali difficoltà si sono aggiunti i noti disagi connessi all'inadeguatezza della sede che ospita gli uffici del Giudice di Pace penale, tradottisi nella circostanza in ulteriori limitazioni operative sia del personale sia dei giudici, per l'angustia dei locali che ne ha imposto un ridotto utilizzo in funzione preventiva.

La prossima cessazione della disciplina emergenziale, pur a fronte dell'ulteriore scoperta dell'organico che si creerà, rende ragionevole - secondo il dirigente - un obiettivo di incremento ulteriore della produttività in termini di definizione soprattutto dei processi ultratriennali, non potendosi in ogni caso sottacere che l'obiettivo è strettamente connesso e dipendente dalla funzionalità degli uffici della Procura della Repubblica presso il Giudice di pace, sia per ciò che concerne la tempestiva notificazione dei decreti introduttivi del giudizio, sia per l'efficace citazione dei testimoni.

La situazione viene costantemente monitorata e seguita, anche attraverso l'interlocuzione con il Procuratore delegato, perché eventuali inefficienze amministrative dell'Ufficio di parte pubblica compromettono la possibilità di trattazione e definizione dei processi ad opera di questo Ufficio su cui gravano e ricadono, incidendo sulla tempestiva risposta di giustizia richiesta.

L'obiettivo dell'accelerazione nella definizione dell'analisi delle istanze di liquidazione dei compensi si impone, secondo il Presidente del Tribunale, in quanto il settore registra un consistente arretrato, associato da un lato al numero particolarmente significativo di istanze che pervengono, (una media di 60 al mese); dall'altro al sottodimensionamento della struttura amministrativa (una sola unità, peraltro addetta anche ad altri servizi); fatto che comporta la giacenza presso la Cancelleria di numerose istanze non registrate o lavorate, pertanto mai trasmesse ai giudici e che, benché solo parzialmente, spiega la cifra delle pendenze. Il dirigente riconosce che si tratta di un servizio "sensibile", avendo ad oggetto i compensi di un numero consistente di professionisti che su di essi contano e che, anche solo quale primo riflesso diretto sulla funzionalità dell'Ufficio, affollano le stanze al fine di acquisire notizie o sollecitare pagamenti, sottraendo risorse temporali allo scarso ed insufficiente personale amministrativo addetto al front-office.

Nel rispetto dell'autonomia giurisdizionale da un lato, delle competenze della dirigenza amministrativa dall'altro, sono obiettivi di settore della Presidenza quelli di comprendere il dato numerico e di stimolare l'attività dei giudici di pace sul punto, essendo evidentemente scarsa la propensione alla definizione di tali procedure, forse perché lontane dall'ordinaria funzione giurisdizionale.

Nella medesima prospettiva e con pari finalità, è in via di definizione la prossima sottoscrizione, arrestatasi in fase avanzata di definizione in ragione dell'emergenza COVID, del Protocollo concordato con tutte le componenti associative dell'Ordine professionale per la liquidazione standardizzata dei compensi da parte dell'Ufficio, modulato su quello in essere presso il Tribunale di ROMA dall'anno 2015 e già frutto di approfondite discussioni in contraddittorio tra le parti, con il coinvolgimento degli stessi giudici.

Il dirigente reputa sarà uno strumento prezioso nell'ottica della riduzione del carico del settore per l'agevolazione e la semplificazione che consentirà ove la richiesta di liquidazione superi il controllo di completezza e proprietà: questo con l'obiettivo di ridurre in limiti fisiologici e degli ordinari tempi di gestione materiale del fascicolo i tempi di liquidazione dei compensi stessi.

L'obiettivo del miglioramento del rapporto con l'utenza, collegato al sempre più avvertito bisogno di trasparenza e all'obbligo di ottemperare ai contenuti del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), viene tenuto nella massima considerazione da parte del Presidente del Tribunale.

Il dirigente evidenzia al proposito che, con i limiti previsti dalla normativa di settore in tema di accesso specifico agli atti (art. 116 c.p.p.) e del pari opposto diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti in vicende processuali nella misura consentita, è obiettivo assicurare la massima diffusione all'utenza dei dati attraverso l'implementazione del Sito istituzionale con le informazioni, i dati e i documenti conoscibili ed utili per chiunque intenda accedere ai servizi ovvero informarsi sugli stessi.

Questo obiettivo appare particolarmente significativo per l'Ufficio del Giudice di Pace in ragione della qualità della sua utenza, così come disegnata dalla competenza assegnata all'Ufficio in ambito penale, che comporta da un lato una tipologia di giustizia di prossimità rispetto al cittadino con gli ampi poteri conciliativi che la figura tuttora conserva (si pensi al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 29 comma 4 d.lgs. n. 274/2000); dall'altro lato una presenza presso gli uffici di persone coinvolte le quali accedono direttamente ai servizi, anche senza il filtro e l'ausilio del professionista legale.

Pertanto, il dirigente reputa opportuno nel triennio sviluppare modalità di comunicazione interattive ed efficaci nei confronti dei cittadini e degli stessi Avvocati (pure attraverso la pubblicazione del Bilancio di Responsabilità Sociale ovvero l'avvio della programmazione volta a introdurre una Carta dei Servizi), rendendo noti i vari servizi offerti, al fine di renderli più vicini ed accessibili al pubblico, anche per creare un costruttivo clima di fiducia tra gli utenti e gli apparati giudiziari.

Il quarto ed ultimo obiettivo fissato riguarda l'istituzione di una seconda Sezione Penale dell'Ufficio del Giudice di pace penale.

Il Presidente del Tribunale evidenzia che la progressiva e significativa erosione del numero degli addetti all'Ufficio del giudice di pace penale, di cui hanno preso atto le Tabelle di composizione degli Uffici per il triennio 2018-2020, hanno indotto ad unificare le preesistenti due Sezioni in un'unica (art. 35). Ciò ha comportato inevitabilmente un aggravio significativo delle pendenze individuali, poiché alla contrazione del numero degli addetti non è corrisposta una riduzione delle sopravvenienze da parte della Procura di Roma (se si fa eccezione nell'anno 2020). In realtà, dal 2018 al 2021 i dati statistici, come sopra evidenziato, hanno registrato una graduale e costante diminuzione delle sopravvenienze, tuttavia può concordarsi sulla circostanza che, la riduzione delle presenze dei giudici di pace nel triennio, non ha consentito di beneficiare, in termini di definizioni, della riduzione delle sopravvenienze.

Rileva il dirigente che la pendenza media attuale dei ruoli individuali si aggira sui 450 fascicoli circa. Si tratta di un carico eccessivo, che non consente sollecite definizioni della media dei processi, soprattutto quando per ragioni non imputabili all'ufficio (ad es. la mancata citazione dei testimoni) siano necessari (non brevi) rinvii. Detto carico è frutto e conseguenza del numero insufficiente della dotazione organica dell'Ufficio e dovrà essere corretta non appena perverranno e saranno disponibili ulteriori risorse.

L'obiettivo del dirigente è l'istituzione della seconda Sezione Penale, così da poter operare una redistribuzione del carico e ridurre i tempi di trattazione degli affari penali. Deve osservarsi, tuttavia che come segnalato dallo stesso dirigente, il presente obiettivo pare di difficile se non di impossibile realizzazione nel triennio di vigenza delle tabelle, atteso che per i prossimi due anni e mezzo non si prevede l'arrivo di forze nuove nell'organico dell'Ufficio del giudice di pace.

In previsione di tale istituzione, il dirigente ritiene comunque opportuno sin da ora prevedere a livello tabellare la nuova introduzione della figura del Referente giurisdizionale per la Sezione penale, omologa alla figura prevista per la Sezione Civile, che svolga analoghe funzioni e per le cui caratteristiche fa rinvio al Progetto Tabellare.

Per ragioni di razionalità organizzativa, sino alla costituzione della 2^a Sezione Penale, il presidente prevede che sia la figura del Referente giurisdizionale, per cui verrà bandito apposito concorso interno, a svolgere i compiti di Referente dell'(unica) Sezione Penale attuale, ai sensi dell'art.2 del Progetto Tabellare.

Quanto agli ulteriori obiettivi per la Sezione Penale egli rinvia a quanto verrà esposto più in generale nell'apposito capo con riferimento alle dotazioni strumentali, per la necessità di un radicale rinnovo delle dotazioni hardware con sostituzione di quelle obsolete; il miglioramento delle postazioni di lavoro dei magistrati al fine di rendere più agevole e veloce l'utilizzo degli strumenti informatici; l'assegnazione ai giudici di pc portatili per realizzare postazioni di lavoro "mobili"; con riferimento all'assistenza informatica, per l'elaborazione di un protocollo di informativa immediata delle disfunzioni verificatesi e degli interventi correttivi da effettuarsi che sia corrispondente a quello in uso per il Tribunale, con individuazione dei soggetti deputati a fornire informazioni sulle modalità di gestione e sull'evoluzione della situazione.

Gli obiettivi in questione tengono conto di quanto rappresentato dal Dirigente amministrativo nella relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'Ufficio alla quale si rinvia.

4. Diversi giudici di pace (l'Avv. Paola Maria Alesi, la dott.ssa Emanuela Artone, la dott.ssa Rosella Calò, la dott.ssa Alessandra Capizzano, la dott.ssa Anna Carbone, la dott.ssa Pina Cipollone, il dott. Claudio Fiorentino, la dott.ssa Mariateresa Gitto, la dott.ssa Anita Giuseppina Pia

Grossi, la dott.ssa Maria Rita Marando, la dott.ssa Silvia Marini, la dott.ssa Simonetta Masina, la dott.ssa Maria Vittoria Morelli, la dott.ssa Amelia Rosano, la dott.ssa Elena Ruggiero Rubino, la dott.ssa Claudia Scalia, il dott. Francesco Storelli e la dott.ssa Fabiola Viviani) hanno presentato osservazioni alla segnalazione tabellare, che qui devono intendersi integralmente richiamate.

Le questioni sollevate sono variegate e talune di esse sono state proposte da più magistrati onorari. Esse possono essere rappresentate cumulativamente nei seguenti rilievi:

1) un giudice onorario di pace (l'Avv. Paola Maria Alesi) ha formulato osservazioni in relazione all'art. 24 (Supplenza e supplenza temporanea nell'Ufficio del Giudice di Pace), collegato agli artt. 15 (Assegnazione degli affari all'Ufficio settore civile), 26 (Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari civili), 27 (Revoche di assegnazione degli affari) e 39 (Riequilibrio del ruolo per malattia, infortunio o altra causa) della segnalazione tabellare, evidenziando che *"dalla combinata lettura degli articoli suindicati, non risulta stabilito che l'esonero per malattia e/o infortunio del Giudice di Pace assegnato all'Ufficio Stranieri debba avere una durata limitata al sei mesi e che, nel frattempo, al medesimo Giudice di Pace esonerato non possano essere assegnati nuovi affari e consentito la trattazione dei procedimenti, civili o penali che siano.*

Per garantire la parità di trattamento, l'omogeneità dei carichi di lavoro e l'uniformità dell'indennità spettante al Giudice di Pace, si chiede pertanto di specificare il criterio in base al quale il Giudice di Pace possa essere esonerato dal servizio unicamente in relazione ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Stranieri, restando abilitato alla trattazione ed alla assegnazione dei procedimenti di altra natura.

Si chiede, altresì, di specificare che l'esonero per malattia e/o infortunio del Giudice di Pace assegnato all'Ufficio Stranieri debba avere una durata non superiore ai sei mesi".

2) diversi magistrati onorari hanno lamentato la non conformità alla Circolare del Csm, n. P. 13644 13.7.2021 sulla formazione delle tabelle per gli Uffici del giudice di pace triennio 2021-2023, dell'art. 40 (Riequilibrio dei carichi di lavoro) della segnalazione tabellare e del conseguente provvedimento in data 29.10.2021, allegato al DOG, con il quale il Presidente del Tribunale di Roma ha disposto la surroga nella titolarità di una lunga serie di procedimenti, per la violazione del principio del giudice naturale, non essendo indicati i criteri predeterminati di cui alla circolare del CSM per la sostituzione del Giudice con riferimento alla richiamata Legge Pinto. L'illegittimità della disposizione in data 29.10.2021 deriverebbe, altresì, dalla circostanza che la stessa non è stata preceduta dall'interpello, né dalla interlocuzione con il Giudice di Pace interessato.

I magistrati onorari hanno rilevato che gli art. 23 e 24 delle tabelle vigenti, triennio 2018-2020, non prevedono la riassegnazione di affari ai giudici in servizio per il riequilibrio dei ruoli, se non per il caso di giudice di pace cessato dal servizio o trasferito ad altra sede (combinato disposto degli art. 23 e 24) delle tabelle approvate.

L'art. 30 delle tabelle prevede la possibilità di procedere alla surroga ma solo dopo aver previamente sentito il giudice naturale, fissato un termine di definizione del procedimento, inosservato il quale il Presidente del Tribunale avrebbe potuto individuare a seguito di interpello il o i giudici aventi un carico di lavoro medio ai quali assegnare il contenzioso soggetto alla equa ripartizione per la violazione del termine ragionevole del processo con provvedimento motivato". Invece, si sarebbe fatta diretta attuazione delle regole della nuova segnalazione tabellare non ancora approvata, peraltro, come detto non correttamente applicata.

Il Presidente del Tribunale, inoltre, non ha considerato che i dirigenti del Tribunale che si sono avvicendati hanno contingentato la trattazione dei fascicoli in udienza a far data dal 16 aprile 2020 con specifiche linee guida emanate nelle date del 9 aprile, 3 giugno, 3 luglio e del 5 agosto 2020, prescrivendo che le cause civili da tenersi nelle udienze già fissate nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 dovevano essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo alcune eccezioni, prevedendo il "contingentamento delle cause da trattare per ridurre al minimo le occasioni di contatto" stabilendo il numero massimo di procedimenti da trattare in soli 4

(quattro) in ciascuna delle 2 udienze al giorno, successivamente incrementato a 10 procedimenti, con orario distanziato di 27 minuti. Tale disposizione è stata confermata con i successivi provvedimenti e dette linee guida non sono state finora revocate.

Il Presidente del Tribunale, ancora, non ha considerato la sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza COVID 19, che ha portato ad uno slittamento di circa un anno e mezzo rilevante per calcolare i ritardi e le tempistiche richieste dalla legge Pinto. Di conseguenza sono inclusi nell'elenco numerosi procedimenti per i quali non sono maturati i termini della predetta legge.

È stato anche rilevato che la previsione di surroga non realizzerebbe, in ogni caso, l'esigenza di riequilibrio dei ruoli, per procedere ad una più sollecita definizione dei procedimenti, in quanto l'assegnazione ad un altro giudice dell'Ufficio, a sua volta destinatario della surroga per i propri fascicoli, non potrebbe garantire un più celere disbrigo del procedimento che rimane pendente da oltre 3 anni, ma si risolverebbe, esclusivamente, in un aggravio del lavoro delle cancellerie, come noto, già sottodimensionate. Inoltre la riassegnazione delle cause, secondo il prospetto di surroga allegato alle Tabelle, non ha tenuto conto delle vicende processuali che attengono ad ogni singolo fascicolo, alcuni dei quali, risultano prossimi alla decisione cosicché i dati forniti non risultano esatti, cosicché una riassegnazione in questa fase non sarebbe produttiva degli effetti sperati. Inoltre, ciascun nuovo giudice assegnatario, dovrebbe necessariamente rifissare l'udienza e notificare alle parti il cambio di titolarità con ulteriore ritardo e connessi ulteriori problemi organizzativi per le cancellerie.

Gli osservanti segnalano anche che l'elenco dei procedimenti da surrogare riporta dati non corrispondenti alla realtà, trattandosi in buona parte di procedimenti già definiti e/o di false pendenze.

3) alcuni magistrati onorari hanno osservato in relazione all'articolo 3 (Designazione e compiti del presidente del Tribunale) della segnalazione tabellare, quanto all'organizzazione delle riunioni periodiche trimestrali, che sarebbe opportuno calendarizzare tali riunioni (ad esempio nella prima settimana del mese designato) al fine di consentire ai giudici onorari di raggruppare le questioni più rilevanti da sottoporre alla discussione.

4) alcuni magistrati onorari in relazione agli artt. 5 e 6, della segnalazione tabellare, hanno suggerito *"la necessità/opportunità di: a) indicare i criteri di scelta dei giudici di pace da incaricare come referenti giurisdizionali (oltre al criterio dell'anzianità di servizio, ad es., possesso di titoli di studio, produttività, puntualità, eventuali cause di inopportunità/incompatibilità con l'incarico, etc); b) fissare la durata massima dell'incarico, eventualmente rinnovabile all'esito dell'interpello di altri giudici interessati"*.

5) un magistrato onorario (la dott.ssa Mariateresa Gitto), ha osservato che in relazione al "Calendario Udienze civili 2021-2023, in particolare all'orario d'inizio delle stesse previsto alle ore 9,00 ed 11,00, in considerazione dei risultati positivi registrati nel periodo emergenziale, sarebbe auspicabile la previsione eventualmente concorrente, di svolgimento delle udienze civili anche in orario pomeridiano, dalle 13.30. Lo stesso magistrato ha anche formulato istanza che il proprio calendario di udienza venga confermato in determinati giorni.

6) un magistrato onorario (la dott.ssa Anita Giuseppina Pia Grossi), ha osservato, in relazione all'art. 13 bis - Permanenza nell'Ufficio Stranieri ed illeciti amministrativi in materia di stupefacenti con particolare riferimento all'allegato f) - Graduatoria di coassegnazione all'ufficio stranieri, che non è specificato se il periodo di permanenza presso l'ufficio stranieri" indicato in quattro anni, ricomprenda anche periodi non consecutivi. Non sarebbe chiaro il criterio di assegnazione all'Ufficio stranieri in quanto la graduatoria allegata non specifica il periodo di effettiva permanenza, non essendo indicata la data di assegnazione e la data di cessazione dal servizio (si veda la colonna due ove risulta indicato il numero degli anni ma non la data di inizio e di cessazione dal servizio). Il magistrato chiede, pertanto, di specificare nella graduatoria

l'effettivo periodo di permanenza e, inoltre, che la graduatoria venga riformulata secondo l'ordine di anzianità (nella tabella allegata i nominativi sono indicati in ordine alfabetico), con l'indicazione esatta dei vari periodi di permanenza - data di assegnazione e di cessazione dal servizio.

7) alcuni magistrati onorari hanno formulato rilievi in merito agli artt. 14 e 28 sul "Calendario delle udienze", rilevando una disparità di trattamento tra il settore civile e il settore penale. Per il settore civile sono previste, per ciascuna settimana, un'udienza di 1^ comparizione, un'udienza di trattazione ed un'udienza straordinaria. Per il settore penale sono previste un'udienza ordinaria settimanale e un'udienza, ogni tre settimane per i procedimenti ex artt. 20 bis e 20 ter D.lvo n. 274/2000. Per il settore promiscuo (coassegnazione settore civile e penale su richiesta dell'interessato) sono previste un'udienza civile, un'udienza straordinaria, un'udienza ordinaria penale e un'udienza, ogni tre settimane per i procedimenti ex artt. 20 bis e 20 ter D.lvo n. 274/2000.

Secondo i citati magistrati risulterebbe palese la disparità tra i due settori, per cui gli stessi richiedono che anche per il settore penale venga previsto tabellarmente una udienza straordinaria, in numero non superiore a due udienze al mese per ciascun giudice, allo scopo di favorire una più rapida definizione dei procedimenti.

8) un magistrato onorario (la dott.ssa Amelia Rosano), ha rilevato che nelle Tabelle non sono stati indicati i magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. Pertanto, ella ritiene utile inserire tali dati ai fini di una maggiore trasparenza.

9) un magistrato onorario (la dott.ssa Amelia Rosano), ha rilevato che l'art.13 delle tabelle relativo all'assegnazione dei giudici di pace all'ufficio stranieri non prevede più la possibilità per il giudice di pace coassegnato all'ufficio stranieri nei sei mesi prima della scadenza dall'Ufficio del Giudice di Pace, di rivolgere istanza di revoca del provvedimento di coassegnazione all'ufficio stranieri previsto invece dall'ultimo comma dell'art.12 delle tabelle vigenti. A tal fine il magistrato chiede di voler reinserire tale possibilità nell'art.13.

5. Con nota n. di prot. 19632 del 19.11.2021 il Presidente del Tribunale ha presentato le sue controdeduzioni alle osservazioni sopra descritte che di seguito si trascrivono:

"In via preliminare occorre evidenziare che praticamente tutte le osservazioni pervenute hanno a oggetto il provvedimento di riequilibrio dei ruoli che costituisce il portato più rilevante del Programma di gestione ex art. 37. Questa Presidenza ha ritenuto di dover necessariamente assegnare prevalenza all'esigenza di assicurare una celere definizione per tutti i procedimenti in relazione ai quali sono già scaduti i termini di cui alla Legge Pinto. Tale istanza prioritaria, come noto, si connette per un verso alla finalità imposta dal Legislatore con lo strumento ex art.37 per altro alla conferma che questa impostazione ha avuto dalla legislazione attuativa del PNRR.

La circostanza che il compenso spettante ai Giudici di pace sia collegata al numero delle pronunce adottate non può comunque giustificare che si possa privilegiare la definizione di procedimenti di più agevole soluzione rispetto a quelli più complessi che, alla fine, vanno incontro a inevitabili ritardi.

L'erosione che il provvedimento comporta delle aspettative retributive dei Giudici per i quali la perequazione dei ruoli opera in output sono comprensibili, ma questo non toglie che risultino ampiamente recessive rispetto alla necessità di buon governo dei procedimenti e di approntamento delle misure indispensabile per assicurarli. E' evidente che tutte le obiezioni concernenti le norme sulla revoca della titolarità dei procedimenti, sul principio del giudice naturale, sulla continuità dell'assegnazione sono tutte disallineate rispetto alla natura e agli effetti del provvedimento di riequilibrio che - come noto - non ha finalità punitive o censorie, non persegue variazioni arbitrarie di titolarità, ma in via generale e astratta parifica le pendenze tra i ruoli del Settore civile per

consentire a tutti una più celere definizione degli affari più risulenti ai sensi della Legge Pinto. Nessun'altra motivazione o giustificazione è pretesa dalla Circolare, se non quella auto evidente che deriva, dalla normativa primaria e secondaria in discussione.

Ciò posto. In relazione alle osservazioni proposte dalla dott.ssa Alesii si precisa quanto segue: gli articoli indicati dal Giudice di pace non hanno previsto - in caso di malattia e/o infortunio - alcuna contestuale sospensione delle assegnazioni al Giudice sia per la Sezione Stranieri sia per gli ulteriori affari ordinari. In ragione della circostanza che si è prevista - in caso di eccezionali evenienze che ostino alla presenza del Giudice di pace "impedito" presso la struttura di Ponte Galeria - la sospensione della sola assegnazione degli affari alla Sezione Stranieri. Tanto per la ragione di non recare pregiudizio eccessivo a coloro i quali, impediti per ragione di malattia e/o infortunio a recarsi a Ponte Galeria, registrino condizioni di salute compatibili con il disbrigo degli affari giurisdizionali ordinari. L'imprevedibilità del periodo di malattia e/o infortunio naturalmente osta alla fissazione di un termine prestabilito.

Quanto ai rilievi sull'art. 40 delle tabelle, si deve precisare che, non essendo stata mai operata sino ad oggi una rilevazione circa la corrispondenza tra i procedimenti pendenti iscritti nei Registri informatici e quelli effettivamente in trattazione nei singoli ruoli, si è proceduto:

a) in via preliminare a bonificare i Registri informatici di tutte le false pendenze rese evidenti per la sola vetustà della causa di iscrizione a ruolo. In tal senso è stato dato mandato dal Presidente del Tribunale all'Ufficio informatico di procedere alla variazione di stato telematico in modo da poter regolarizzare il Registro e assicurarne una qualche affidabilità (v. pagg. 11-12 Dog settore civile dove vi è menzione dei 5.600 procedimenti da ritenersi false pendenze);

b) a ripartire i residui procedimenti secondo il piano di riequilibrio a partire dal numero medio delle pendenze per Giudice.

Ogni rilievo circa l'inattendibilità di questa ulteriore estrazione informatica, piuttosto che inficiare la correttezza del metodo adottato, mette in evidenza la indifferibile necessità che vi sia di un riscontro da operare fascicolo per fascicolo per constatarne l'effettiva pendenza o meno. Riscontro che non può che essere realizzato attraverso l'attuazione del provvedimento di riequilibrio che darà modo alle Cancellerie di verificare lo stato di ciascun procedimento. Si sconta il dato di una inefficienza nella cura dell'inserimento dei dati nel registro informatico che può essere emendata solo ex post, se ve ne sia la necessità.

Ancora sui rilievi della dott.ssa Alesii unitamente alla dott.ssa Carbone si rileva che - come detto in precedenza - il provvedimento di riequilibrio, quantunque incida sulle aspettative di remunerazione dei Giudici di pace, non persegue alcun intento punitivo, né reca rilievi di sorta sulla professionalità dei Giudici onorari di pace interessati.

Si è già adeguatamente chiarito nel Dog che l'istanza prioritaria del provvedimento di riequilibrio è quella di assicurare - in linea con le indicazioni del PNRR - la celere definizione dei procedimenti ultratriennali che risultavano "formalmente" pendenti sui singoli ruoli e, l'unico strumento messo a disposizione dall'ordinamento giudiziario è il riallineamento/riequilibrio dei ruoli.

La circostanza che un numero, al momento non individuato, di procedimenti risultino già definiti quantunque non vi sia annotazione informatica, non può avere alcuna incidenza sulla situazione dei Giudici onorari di pace che lamentano la riassegnazione ad altro Giudice. Avrebbero potuto, al più, lamentare tale inconveniente, coloro i quali si sono visti assegnare procedimenti già definiti e, quindi, a impatto nullo sul corrispettivo economico. Ma nessuna doglianza è stata proposta in tal senso né peraltro la doglianza si sarebbe potuta ritenere ammissibile per evidenti ragioni.

Non assume peraltro valore decisivo il rilievo della sospensione dei termini processuali nel periodo marzo - maggio 2020 per l'emergenza Covid poiché è stata presa in considerazione la pendenza ultra triennale a decorrere a ritroso dal 30 giugno 2018 e il provvedimento di riequilibrio è del mese di ottobre 2021 con conseguente assorbimento della citata sospensione ex lege.

Ancora, non ha alcun rilievo la precedente titolarità dei procedimenti portati ora in riequilibrio, posto che ciò che rileva è l'ultra triennialità dall'iscrizione e non chi via abbia dato o concorso a dare causa. Il contingentamento dell'attività processuale per effetto dell'emergenza Covid-19 e delle disposizioni di precauzione sanitaria adottate, non possono costituire ragione sufficiente per rendere ingiustificato il riequilibrio e perché non venisse data priorità d'urgenza ai processi ultra

triennali. Ciò non è accaduto e, tuttavia, si è curata la definizione di numerosi precedenti iscritti negli anni 2019 - 2020 - 2021, evidentemente di più agevole trattazione che ha ritardato la domanda di giustizia recata dai fascicoli iscritti anteriormente al giugno 2018. Peraltro la circostanza che il personale di cancelleria abbia operato in smart working non può avere avuta alcuna incidenza sulla individuazione dell'anno di iscrizione dei procedimenti da definire curata dai singoli Giudici in sede di definizione di processi: quale sia l'anno di iscrizione a ruolo del fascicolo è assolutamente irrilevante per la Cancelleria.

Quanto al "rilievo sulla mancata calendarizzazione degli incontri di formazione professionale, essa è diretta conseguenza della indisponibilità di locali sufficientemente ampi per accogliere i Giudici onorari interessati. Un precedente tentativo di riunione a mezzo Teams ha sortito pessimi risultati per la difficoltà di molti giudici onorari di adoperare lo strumento informatico a distanza in caso di un numero di partecipanti così elevato.

Quanto alle osservazioni della dott.ssa Grossi sull'art. 13 bis delle tabelle, è disposizione generale dell'ordinamento giudiziario quella secondo cui non si tiene conto dell'assenza per malattia o infortunio dall'ufficio ai fini del computo di qualsiasi periodo di permanenza. Pertanto i quattro anni di assegnazione alla Sezione stranieri si interrompono e ricominciano a decorrere all'inizio e dalla fine dell'assenza. Il periodo di assegnazione alla Sezione anzidetta, è ricapitolato nell'allegato F) ed è a disposizione presso la Cancelleria del Giudice di pace e comunque, non rientra tra gli aspetti da disciplinare nelle Tabelle o nel DOG, ma costituisce oggetto di distinti provvedimenti ad hoc.

Come noto, la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, con delibera del 13 febbraio del 2019, confermata dalla delibera del CSM del 10 febbraio 2020 ha rideterminato la composizione della Sezione Stranieri e tale indicazione - è stata, ovviamente, recepita nell'art 13 bis delle Tabelle del Giudice di pace ove si prevede che «il Giudice di pace permane in servizio presso la sezione per un ulteriore periodo di massimo 4 anni». Quindi in relazione alle osservazioni della dott.ssa Rubino, resta in facoltà di ciascun giudice chiedere una verifica del periodo di assegnazione alla Sezione stranieri.

Sul punto del numero delle udienze del settore civile penale, va detto che è direttamente funzionale alle esigenze dell'Ufficio di riferimento e non è certo parametrato sulla scorta delle aspettative individuali, dipendendo dai flussi di lavoro dei rispettivi settori.

Le osservazioni presentate dalla dott.ssa Marini consentono agevolmente di rilevare quanto già esplicitato in precedenza a proposito dell'influenza del provvedimento di riequilibrio quando sia concernente procedimenti indicati come già definiti.

Anche in relazione a queste osservazioni deve ribadirsi che il provvedimento non ha alcun intento punitivo né prende in esame la storia di ciascun procedimento (ad es. precedenti titolarità) ma ha rilevato il solo dato oggettivo della ultra triennialità.

D'altronde travisano la ratio del provvedimento di riequilibrio le osservazioni della dott.ssa Claudia Scalia che invoca l'applicazione delle disposizioni del CSM di cui alla circolare P. 13644 del 13 luglio 2021 sulle Tabelle che ha ad oggetto la revoca delle assegnazioni dei singoli procedimenti, (art. 25) laddove il provvedimento di riequilibrio comporta una variazione delle assegnazioni sulla base di criteri oggettivi e con diversi presupposti e finalità (art. 26).

Partimenti non condivisibili è il riferimento (vedi osservazioni della dott.ssa Calò) all' art. 30 delle Tabelle sia perché la disposizione non si riferisce alla surroga nella titolarità dei procedimenti, sia perché la materia è unitariamente regolamentata negli artt. 19 e segg. delle Tabelle che nulla condividono con la finalità propria del provvedimento di riequilibrio.

I rilievi del dott. Storelli sul contenuto dell'art. 27 trascurano di considerare che questa disposizione ha natura esclusivamente individuale, ossia afferente un singolo Giudice, e che si tratta di materia diversa da quella disciplinata dall'art. 40 avente portata generale e concernente secondo criteri obiettivi l'intera organizzazione dell'ufficio del Giudice di pace.

Quanto alle osservazioni proposte dalla dott.ssa Viviani e da altri Giudici sul disposto dell'art 6 (Designazione e compiti dei referenti di sezione e dell'Ufficio stranieri) si precisa che la circolare del CSM non prevede criterio diverso dalla anzianità quale "regola per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento" e che la proposta tabellare ha inteso, per l'appunto, assegnare priorità

a questo criterio da poter derogare solo in caso di particolari evidenze professionali che saranno. In ogni caso, esplicitate nei provvedimenti di valutazione comparativa recanti la nomina e che non è possibile tipizzare in via preventiva”.

6. Il Consiglio giudiziario in ordine alle osservazioni specificate nel paragrafo 4 si formula i seguenti rilievi.

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 1), deve considerarsi che l'art. 24 (Supplenza e supplenza temporanea nell'Ufficio del Giudice di Pace), della segnalazione tabellare fa riferimento agli artt. 17 e 18 della circolare n. P.- 13644 del 13 luglio 2021, relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023. Tali norme disciplinano due istituti affini ma in parte diversi, la *Supplenza* e la *Supplenza temporanea*. La prima contempla i casi di assenza o impedimento temporanei di un giudice di pace cui il Presidente del Tribunale cui non può ovviare ai sensi dell'articolo 16 con altro giudice del medesimo ufficio. In tali casi, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, il dirigente designa uno o più giudici onorari di altro ufficio del circondario per un tempo non superiore ad un anno, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno. La seconda è l'istituto al quale si fa ricorso in caso di assenza o impedimento temporanei del giudice onorario di pace, nel caso in cui non si possa provvedere immediatamente alla sostituzione del magistrato onorario impedito con altro magistrato onorario dello stesso ufficio, per un tempo non superiore ai sei mesi. Anche per tale istituto si deve fare applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare.

Mentre, le ipotesi di sostituzione contemplate dall'art. 16 della circolare che determinano la sostituzione con altro giudice del medesimo ufficio sono disciplinate dagli articoli da 19 a 23 della segnalazione tabellare, è evidente che l'art. 24 della segnalazione tabellare si riferisca ai casi di designazione di giudici in sostituzione di altro ufficio del circondario.

Talché le osservazioni formulate dal magistrato onorario non paiono fondate.

Ugualmente non fondate paiono le osservazioni agli artt. 15 (Assegnazione degli affari all'Ufficio settore civile), 26 (Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari civili), 27 (Revoche di assegnazione degli affari) e 39 (Riequilibrio del ruolo per malattia, infortunio o altra causa) della segnalazione tabellare, che risultano conformi alle previsioni della circolare.

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 2), le indicazioni fornite dai magistrati che hanno formulato rilievi sull'art. 40 (Riequilibrio dei carichi di lavoro) della segnalazione tabellare e sul conseguente provvedimento in data 29.10.2021, allegato al DOG, con il quale il Presidente del Tribunale di Roma ha disposto la surroga nella titolarità di una lunga serie di procedimenti, hanno determinato l'invito del Consiglio Giudiziario al Presidente del Tribunale di Roma a valutare una parziale modifica dell'art. 40 della proposta tabellare. Infatti, nella seduta del 24.11.2021 il Consiglio giudiziario ha invitato il Presidente del Tribunale a *“valutare la possibilità di modificare la proposta tabellare con riferimento all'art. 40, nella parte in cui non prevede la previa verifica di false pendenze, la previa interlocuzione con il Giudice onorario di pace titolare ed i criteri di individuazione del Giudice onorario di pace previsto in sostituzione, con riferimento, in particolare, al carico di ruolo ed all'assenza di processi ultratriennali”*.

Il Presidente del Tribunale di Roma con nota prot. 21067 del 13.12.2021 ha comunicato di aver modificato la proposta tabellare nel senso indicato dal Consiglio Giudiziario e di aver proceduto ad una nuova estrazione delle false pendenze.

Quanto alla modifica dell'art. 40 della proposta tabellare il nuovo testo risulta il seguente (la modifica è visualizzata dai caratteri in neretto sottolineato): *“Il Presidente del Tribunale, n.q. di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, al fine di garantire la definizione prioritaria dei procedimenti e la contestuale conservazione dell'attività processuale già svolta, avuto riguardo al carico medio di lavoro dei singoli giudici previo Interpello, ogni inizio d'anno può riassegnare gli affari anche d'ufficio a tutti i giudici di pace.*

A tal fine il Presidente a) procede alla previa verifica sui registri informatici del numero dei procedimenti pendenti sul ruolo di ciascun giudice di pace, individuando quelli ultratriennali; b) richiede alla Cancelleria conferma dell'effettiva pendenza dei procedimenti; c) comunica ai giudici di pace interessati l'esito della ricognizione operata invitando a rendere eventuali deduzioni; d) dispone la riassegnazione di tutti i procedimenti ultratriennali la cui definizione non è programmata nel semestre successivo in misura eguale tra i giudici di pace i cui ruoli non registrano pendenze ultratriennali a procedere dal giudice con maggiore anzianità di servizio.

Il Presidente del Tribunale adotta il relativo provvedimento motivato dandone comunicazione a tutti i giudici di pace".

La nuova estrazione delle false pendenze ha fatto sì che i procedimenti pendenti dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2018, rilevati alla prima estrazione nel numero totale di 2088, si siano ridotti a 1660 (la differenza totale di 428 fascicoli è da ricondursi alla definizione dei fascicoli nel frattempo operato dai singoli giudici dell'ufficio). Il Presidente del Tribunale di Roma ha precisato che "l'avvenuta definizione dei procedimenti inclusi nel provvedimento di riequilibrio non reca alcun pregiudizio o intralcio alla complessiva attività svolta. E' chiaro che saranno concretamente riassegnati i soli procedimenti ultratriennali effettivamente pendenti e che a ricevere un numero di fascicoli inferiore a quello previsto sarà il giudice "destinatario" non quello di provenienza, ossia nessuno tra coloro che hanno proposto osservazioni.

Si è prevista una previa interlocuzione con il giudice di pace i cui procedimenti sono oggetto del provvedimento di riequilibrio (output) al fine di verificare se i fascicoli possono essere definiti in tempi rapidi (semestre) nel quale caso il mutamento di titolarità non risulterebbe opportuno proprio al fine di assicurare la celere definizione della controversia che rappresenta l'unico, concreto interesse dell'ordinamento.

La modifica introdotta alla segnalazione tabellare e l'azione di ulteriore ricerca ed eliminazione delle false pendenze risolvono, a parere di questo Consiglio Giudiziario, le criticità inizialmente emerse, rendendo il provvedimento organizzativo del dirigente pienamente rispondente sul punto alla normativa primaria e secondaria vigente.

Non pertinenti, invece, appaiono le altre osservazioni che evidenziano l'influenza sulla individuazione dei procedimenti da riassegnare dovuta alle problematiche connesse alla sospensione dei termini introdotti dalla legislazione emergenziale per il Covid 19 ed ai provvedimenti dei dirigenti del Tribunale, che si sono avvicinati, con i quali è stato disposto il contingentamento della trattazione dei fascicoli in udienza, a far data dal 16 aprile 2020, con specifiche linee guida, ad oggi non revocate. Il Presidente del Tribunale ha chiarito che nella formazione dell'elenco di procedimenti da riassegnare si è tenuto conto del periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale "poiché è stata presa in considerazione la pendenza ultratriennale a decorrere a ritroso dal 30 giugno 2018 e il provvedimento di riequilibrio è del mese di ottobre 2021 con conseguente assorbimento della citata sospensione ex lege".

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 3) la questione sollevata non appare un vero e proprio rilievo, tale da inficiare la regolarità della proposta tabellare, perché non pone in discussione la correttezza del documento organizzativo, bensì formula un suggerimento circa le modalità organizzative di dettaglio che il Presidente potrà considerare, ove possibile, anche con successivi provvedimenti. In ogni caso la risposta già fornita dal dirigente con la nota delle controdeduzioni, spiega le ragioni per le quali non si è proceduto ad una calendarizzazione preventiva delle riunioni periodiche.

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 4) si rileva che il Presidente ha precisato nell'art. 6 della segnalazione tabellare che la scelta del magistrato collaboratore avviene di regola in base al criterio dell'anzianità. Non risulta violato l'articolo 12 della circolare 13644/2021, che richiama l'articolo 203 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022, relativo al magistrato professionale collaboratore nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace e non espressamente l'art. 204, che individua invece alcuni precisi criteri di scelta del magistrato collaboratore. La circolare 13644/2021 non contempla,

inoltre, uno specifico termine di durata massima dell'incarico, talché può ritenersi che l'incarico abbia durata corrispondente alla vigenza delle tabelle.

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 5) deve considerarsi che la questione non appare un vero e proprio rilievo, tale da inficiare la regolarità della proposta tabellare, perché non pone in discussione la correttezza del documento organizzativo, bensì formula un suggerimento circa le modalità organizzative di dettaglio che il Presidente potrà considerare, ove possibile, anche con successivi provvedimenti.

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 6) si ritiene che la questione non appare essere una irregolarità della proposta tabellare. Il Presidente del Tribunale nelle controdeduzioni indicate al paragrafo 5 ha meglio chiarito i criteri indicati, fugando i dubbi interpretativi formulati dal magistrato onorario.

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 7) sulla questione del numero delle udienze del settore civile e penale, il Presidente del Tribunale nelle controdeduzioni ha chiarito i motivi della scelta organizzativa *"che è direttamente funzionale alle esigenze dell'Ufficio di riferimento e non è certo parametrato sulla scorta delle aspettative individuali, dipendendo dai flussi di lavoro dei rispettivi settori"*. Si condividono sul punto le motivazioni addotte dal dirigente che paiono conformi alle esigenze di servizio derivanti dal carico di lavoro delle diverse sezioni.

Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 8) relative alla omessa indicazione nelle tabelle dell'elenco dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione, deve rilevarsi che la Circolare del Csm, n. P. 13644 13.7.2021 sulla formazione delle tabelle per gli Uffici del giudice di pace, triennio 2021-2023, non prevede una norma specifica che disciplini l'inserimento nelle tabelle dell'indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro. Ciò a differenza di quanto specificamente previsto nell'art. 3 Esoneri della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 - Delibera del 23 luglio 2020). Di conseguenza, la questione sollevata non determina una irregolarità della proposta tabellare.


Quanto alle osservazioni di cui al paragrafo 4 punto 9) relative alla mancata previsione della possibilità per il giudice di pace coassegnato all'ufficio stranieri nei sei mesi prima della scadenza dall'Ufficio del Giudice di Pace, di rivolgere istanza di revoca del provvedimento di coassegnazione all'ufficio stranieri previsto invece dall'ultimo comma dell'art.12 delle tabelle vigenti, si ritiene che la questione non appare essere una irregolarità della proposta tabellare. Il Presidente del Tribunale, che non ha fornito precisa risposta nelle controdeduzioni, potrà meglio chiarire i criteri indicati anche con successivo provvedimento, per fugare i dubbi interpretativi formulati dal magistrato onorario.

7. Per quanto sopra esposto, il Consiglio giudiziario, letti gli atti del procedimento, considerate le osservazioni formulate dai magistrati onorari specificate al paragrafo 4 e le controdeduzioni presentate dal Presidente del Tribunale, riportate nel paragrafo 5 e 6, ritiene la proposta tabellare conforme alla normativa primaria e secondaria di riferimento e formula parere favorevole alla sua approvazione.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Segretario del Consiglio giudiziario

Pierpaolo Bortone



Il Presidente del Consiglio giudiziario

Giuseppe Meliaddò

